

Il Corriere del Commercialista

M A G A Z I N E





05

Specializzazione
e aggregazione, le nuove
frontiere della professione
Eraldo Turi

06

Legge di Bilancio 2025,
cosa è cambiato
per lavoratori, imprese e famiglie
Angela Labattaglia

08

Le misure della “Manovra”
varate per imprese
e cittadini
Fabio Cecere

12

Come cambia
la responsabilità
dei sindaci
Roberto Coscia

14

Crediti d’Imposta 2025:
cosa cambia per le imprese
con la nuova Legge di Bilancio
Marilena Nasti

16

Il ruolo del Dottore
Commercialista nella
quotazione in Borsa delle Pmi
Giuseppe Puttini

18

Riorganizzazione e innovazione:
come cambia il ruolo
dei dottori commercialisti
Vincenzo Tiby

21

Fusioni e acquisizioni:
come strutturare processi
di successo per le aziende
Gianluca Battaglia

24

Accordi di ristrutturazione
dei debiti, nuove tendenze
e scenari
Maurizio Corciulo

26

Il nuovo ruolo
del consulente tecnico
d’ufficio
Lucia Di Lauro

Indice

28

ZES Unica, tra investimenti record e nuovi vantaggi
Maria Cristina Gagliardi

30

Sostenibilità e Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD): Un tema centrale per i commercialisti
Raffaele Ianuario

32

L'autorizzazione della Commissione Europea nel quadro della riforma
Antonella La Porta

34

Gli strumenti di programmazione negli enti locali
Pietro Paolo Mauro

36

Crisi d'impresa: la collaborazione strategica tra revisori e professionisti
Pier Luigi Vitelli

38

L'aggiornamento professionale dei dottori commercialisti: garanzia di assistenza efficace per imprese pubbliche e private
Vincenzo Moretta

40

La revisione del sistema sanzionatorio tributario
Immacolata M. L. Vasaturo

42

Composizione negoziata, dall'analisi delle crisi alle soluzioni operative
Matteo De Lise

44

Sovraindebitamento, nuove soluzioni per famiglie e imprese
Arcangelo Sessa

46

Un punto di riferimento per le controversie e la gestione delle crisi da sovraindebitamento
Riccardo Izzo

48

Napoli Obiettivo Valore & Municipia: le tasse vanno pagate, ma la riflessione giuridica è necessaria
Giuseppe Pedersoli

50

Formazione, siglata la convenzione tra commercialisti e Università Federico II
Nancy Capobianco

C.F. | 0 | 6 | 5 | 7 | 0 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 9 |

**DONA IL TUO 5X1000
AL SANTOBONO PAUSILIPON**



**SOSTIENI L'OSPEDALE PEDIATRICO
PIÙ GRANDE DEL MEZZOGIORNO**





Specializzazione e aggregazione, le nuove frontiere della professione

di Erlando Turi

Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli

Spesso nei convegni che teniamo (e che sono tanti) sui variegati temi e argomenti inerenti la nostra attività, del tutto cambiata rispetto agli anni passati, si sentono pronunciare due parole che dovrebbero incrementare, sotto un profilo qualitativo e quantitativo, la nostra professione.

Ci si riferisce a “specializzazione” e “aggregazione”, che sono diventate, a forza di sentirle dire, una specie di “mantra”.

L'attività professionale ha subito, nel corso degli anni, anche in virtù della estrema complessità, anche interpretativa, delle disposizioni di legge che si sono succedute fino ad oggi, continue modifiche che hanno avuto un impatto rilevante sull'approccio professionale, per cui, il professionista “Tuttofare”, amico e confidente dell'imprenditore, così come era negli anni addietro, non ha più spazio nell'ambito dell'attività consulenziale.

La struttura imprenditoriale, oggi, è totalmente diversa da quella di trenta anni fa. L'imprenditore o l'amministratore si orientano tramite i “social”, e spesso conoscono le novità legislative e non, prima di noi professionisti, per cui questi ultimi, se tuttologi, non riescono a stare al passo con i tempi e con l'incessante produzione di leggi, giurisprudenza, circolari, ecc.

Tutto ciò non può non portare ad un sostanziale cambio di passo e ad una svolta verso profili professionali che siano in linea con le esigenze delle strutture imprenditoriali.

Oggi come oggi, le necessità delle imprese hanno completamente rivoluzionato quelli che una volta erano gli aspetti più rilevanti, ovvero quelli fiscali relativi alla corretta tassazione, con la tenuta della contabilità.

L'incessante emanazione delle disposizioni alle quali le imprese hanno il dovere di uniformarsi e le nuove esigenze devono condurre il professionista a valutare con estrema attenzione l'alta specializzazione che le aziende richiedono per il raggiungimento dei propri obiettivi e risultati.

Del resto, non è più possibile che noi professionisti ci occupiamo, congiuntamente, di fiscale-tributario, contenzioso, finanza agevolata e non, bilanci, revisioni contabili, operazioni straordinarie, due-diligence, criteri ESG, Tax Control Framework, Corporate Finance, ecc. Bisogna scegliere, dunque, ed in fretta, la specializzazione che più si addice alle caratteristiche e alle richieste della clientela, perché, solo in questo modo, si potrà dare una consulenza ad alto valore aggiunto.

L'altra parola, che va in parallelo alle specializzazioni, è aggregazione, che rappresenta per noi professionisti meridionali, speriamo solo per il momento, una situazione che non trova un forte riscontro, ma che rappresenta, senz'altro, il futuro della professione.

Da una indagine effettuata è stato rilevato che il reddito medio degli studi associati risulta superiore del 20 - 30% rispetto agli studi singoli.

Del resto, va osservato che il cliente trova nello studio associato, nel quale sono presenti le diversificate specializzazioni professionali che lo compongono, una completa ed esaustiva consulenza in relazione alle proprie esigenze.

Il Decreto Legislativo 13 dicembre 2024 n. 192 - Riforma dell'IRPEF e dell'IRES - ha eliminato, infatti, tutti gli ostacoli alle aggregazioni professionali, disponendo ciò che è già previsto per le società, ovvero il principio di assoluta neutralità fiscale per la trasformazione da associazione a società tra professionisti e per tutte le operazioni di riorganizzazione degli studi professionali, ivi compreso il conferimento di studi in società.

Tale norma è tesa ad escludere la tassazione di eventuali plusvalenze, ai sensi dell'art. 54 del TUIR, per tutte le operazioni di sistemazione degli assetti professionali.

La sfida, ordunque, che dobbiamo accettare e superare è quella, divenuta ormai ineludibile, di indirizzare la nostra professione verso quelle attività di nicchia che possono consentire, attraverso una adeguata specializzazione, il totale soddisfacimento delle esigenze delle aziende, magari in un'ottica aggregativa: soltanto così possiamo sperare di allineare, nel tempo, i compensi tra gli studi allocati nel Meridione e quelli del Centro-Nord d'Italia, sperando, altresì, in una consistente ripresa dell'economia del Mezzogiorno.



Legge di Bilancio 2025, cosa è cambiato per lavoratori, imprese e famiglie

a cura di **Angela Labattaglia**

Vice Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli

Novità per Irpef, rimborsi, Naspi, congedo parentale, welfare aziendale, bonus bebè e mamma

La Legge di Bilancio 2025 entra nel vivo con una serie di novità che riguardano cittadini e imprese. Dalle pensioni al lavoro autonomo, passando per le detrazioni fiscali e i contributi previdenziali, la manovra finanziaria 2025 si propone di ridisegnare il quadro fiscale italiano. Tra le novità più significative, troviamo la conferma della riduzione del cuneo fiscale e l'introduzione di nuove misure a sostegno delle famiglie e delle imprese. Di seguito **alcune novità**:

IRPEF: Confermate le nuove aliquote e scaglioni, introdotte dalla riforma fiscale del 2024. Limitata la fruizione delle detrazioni per i redditi superiori a 75.000 euro

Contributi previdenziali: Istituita una maggiorazione contributiva per i lavoratori iscritti alle gestioni Inps a partire dal 2025, finalizzata ad aumentare il montante pensionistico, attraverso l'applicazione di una maggiore aliquota contributiva pensionistica non superiore al 2 per cento. La maggiorazione può essere applicata solo successivamente al conseguimento dell'età corrispondente al requisito generale anagrafico per la pensione di vecchiaia attualmente pari a 67 anni. La quota sarà deducibile nella misura del cinquanta per cento. Prevista una riduzione contributiva del 50% per i nuovi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti e degli esercenti attività commerciali, che percepiscono redditi d'impresa, anche in regime forfettario. La riduzione potrà essere chiesta anche dai collaboratori familiari che si iscrivono per la prima volta alle gestioni speciali autonome. La suddetta riduzione contributiva è prevista per 36 mesi senza soluzione di continuità di contribuzione ad una delle due gestioni dalla data di avvio dell'attività di impresa o di primo ingresso nella società avvenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025, e specifica che la riduzione contributiva è alternativa rispetto ad altre misure agevolative vigenti che prevedono riduzioni di aliquota

Spese di trasferta: Un cambiamento importante è previsto per i **rimborsi ai dipendenti** e riguarda tutte le spese sostenute durante una trasferta lavorativa: viaggi, pasti, alloggi e trasporti, la normativa vigente impone infatti l'uso esclusivo di metodi di pagamento **tracciabili**, come carte di credito o bonifici. L'obiettivo è semplice: grazie alla tracciabilità, ogni spesa diventa trasparente e verificabile in tempo reale un vero e proprio scudo contro frodi e errori contabili. Le aziende dovranno adeguarsi a queste nuove regole, aggiornando le proprie procedure interne. Sarà necessario fornire ai dipendenti strumenti di pagamento adeguati e assicurarsi che tutte le spese siano correttamente documentate.

Naspi: Il requisito contributivo per accedere all'indennità di disoccupazione viene inasprito, con l'introduzione di un periodo minimo di contribuzione nei 12 mesi precedenti la richiesta.

Congedo parentale: Viene aumentata l'indennità per i primi tre mesi di congedo parentale e ne viene estesa la durata, l'indennità sarà pari all'80% della retribuzione. Il beneficio è valido fino a quando il bambino compie 6 anni, offrendo un supporto più lungo alle famiglie. Questo cambiamento è un passo avanti verso una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e familiare, promuovendo un maggior coinvolgimento dei padri nella cura dei figli e sostenendo le famiglie in una fase delicata della loro vita.

Bonus bebè: Istituito un nuovo bonus a tantum per ogni figlio nato o adottato, concesso alle famiglie con Isee non superiore a 40.000 euro. Questa somma non concorre alla determinazione del reddito complessivo e non rilevano le erogazioni dell'assegno unico e universale

Bonus mamme: è previsto un parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali per le mamme lavoratrici con due o più figli, dipendenti o autonome (redditi d'impresa in contabilità ordinaria, redditi d'impresa in contabilità semplificata o redditi da partecipazione e che non hanno optato per il regime forfettario. Sono esclusi i rapporti di lavoro domestico) il cui reddito annuo non deve superare i 40.000 euro. Tale provvedimento è importante perché offre

un sostegno economico alle famiglie con più figli, che hanno maggiori spese, incoraggia le donne a conciliare la vita lavorativa con quella familiare e contribuisce a ridurre il divario di genere nel mondo del lavoro. L'esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo e, a decorrere dal 2027, per le madri di tre o più figli, spetterà fino al mese del compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo. *Per gli anni 2025 e 2026, l'esonero non spetterà alle lavoratrici beneficiarie dell'esonero contributivo previsto dalla scorsa legge di bilancio*

Welfare aziendale: Viene ridotta l'aliquota sostitutiva al 5% (dal 10%) sui premi di risultato e aumentano le soglie di non imponibilità dei fringe benefit, incentivando le aziende ad erogare maggiori benefici ai dipendenti per gli anni 2025, 2026 e 2027 a:

- 1.000 euro, per tutti i dipendenti;
- 2.000 euro, per i soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.

Rientrano nel suddetto limite, per tutti i dipendenti (con o senza figli fiscalmente a carico), anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento:

- delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale;
- delle spese per l'affitto della prima casa o per gli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale.

Politiche attive del lavoro: Vengono introdotte nuove misure di decontribuzione per le imprese del Mezzogiorno, finalizzate a sostenere l'occupazione e a ridurre il divario territoriale. La Legge di Bilancio 2025 è intervenuta in materia di agevolazioni contributive, con una **nuova formulazione**

della decontribuzione Sud e rifinanziando le agevolazioni già introdotte con il decreto Coesione (art. 1 cc. 406-422, L. n. 207 del 30 dicembre 2024). Vengono introdotti, due nuovi esoneri contributivi uno diretto alle piccole e medie imprese fino a 250 dipendenti e l'altro rivolto ad aziende con organici superiori a 250 unità.

Per tutte le aziende private (escluso l'agricoltura e i lavori domestici) che hanno sede nelle regioni del Sud (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna): che rientrano nella definizione di microimpresa o PMI è riconosciuto l'esonero e modulato con un decalage negli anni a partire da un contributo pari al 25% del dovuto per il 2025 con un tetto massimo di 145 euro mensili, per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2024.

Per tutte le aziende private che **non** rientrano nella nozione di microimpresa, PMI: è riconosciuto l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti ad INAIL per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, a favore dei datori di lavoro privati a condizione che il datore di lavoro dimostri al 31 dicembre di ogni anno un incremento occupazionale rispetto all'anno precedente dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato. L'efficacia della disposizione in questione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

Le misure introdotte si pongono l'obiettivo di rafforzare il sistema previdenziale, contrastare le forme di elusione contributiva e promuovere politiche familiari più sostenibili e introduce importanti novità in materia di politiche familiari, incentivi all'occupazione e sostegno alle imprese del Sud.





Le misure della "Manovra" varate per imprese e cittadini

a cura di **Fabio Cecere**

Consigliere Segretario dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli

La Legge di Bilancio 2025 (del 30.12.2024 n. 207) è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 305 Supplemento ordinario n. 43/L del 31.12.2024).

1) Riduzione della pressione fiscale

Riforma IRPEF

Confermate le aliquote per scaglioni di reddito da impiegare, a decorrere dall'anno 2025, per il calcolo dell'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche così articolate:

- fino a 28.000 euro, 23%;
- oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%;
- oltre 50.000 euro, 43%,

con modifiche alle detrazioni per i redditi da lavoro dipendente. Incentivi fiscali per lavoratori a basso reddito.

Il comma 4 (comma 3 dell'ex articolo 2) prevede il riconoscimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente ad eccezione dei percettori di redditi da pensione che hanno un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro, una somma, che non concorre alla formazione del reddito, determinata applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente la percentuale corrispondente di seguito indicata:

- 7,1 per cento, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;
- 5,3 per cento, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro;
- 4,8 per cento, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro.

Ai soli fini dell'individuazione della percentuale, il reddito di lavoro dipendente è rapportato all'intero anno.

2) Agevolazioni fiscali per la casa

Il comma 54 (ex articolo 8 della bozza) modifica alcune disposizioni relative alle detrazioni fiscali previste per interventi sugli edifici, con un focus specifico su:

- Recupero del patrimonio edilizio.
- Riqualificazione energetica degli edifici.

Modificando l'articolo 16-bis, comma 1, del TUIR, anticipa i termini della riduzione dal 36 al 30% dell'aliquota di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici al 1° gennaio 2025.

Si prevede una riduzione delle aliquote di detrazione per l'Ecobonus, l'agevolazione fiscale destinata agli interventi di efficientamento energetico degli edifici. Attualmente, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024, le detrazioni variano tra il 50% e il 65%, a seconda del tipo di intervento. A partire dal 1° gennaio 2025, le nuove aliquote saranno:

- 50% per le spese sostenute nel 2025 relative all'abitazione principale.
- 36% per le spese sostenute nel 2025 per immobili diversi dall'abitazione principale.
- 36% per le spese sostenute nel 2026 e 2027 per l'abitazione principale.
- 30% per le spese sostenute nel 2026 e 2027 per immobili diversi dall'abitazione principale.

Queste modifiche rappresentano una significativa riduzione rispetto alle aliquote attuali.

Dopo l'esame della Commissione Bilancio, è stata stabilita l'esclusione dall'applicazione della nuova detrazione prevista dalla disciplina dell'ecobonus e della riqualificazione edilizia, gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.

Bonus mobili 2025

Ai contribuenti che già fruiscono della detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia viene riconosciuta un'ulteriore detrazione dall'imposta lorda per l'acquisto di:

- mobili e di grandi elettrodomestici;
- di classe non inferiore alla classe A per i forni;
- alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie;
- alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica;

- finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, per le spese sostenute nel 2025 con lo stesso limite di spesa detraibile di 5.000 euro previsto per il 2024.

Nuovo bonus elettrodomestici 2025

Per sostenere la competitività dell'industria, l'occupazione e l'efficienza energetica domestica, nel 2025 viene concesso un contributo ai consumatori finali per l'acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica (classe B o superiore) prodotti in Europa, a condizione che il vecchio apparecchio venga smaltito correttamente.

Il contributo:

- è pari al 30% del costo dell'elettrodomestico, fino a un massimo di 100 euro per ciascun acquisto, elevato a 200 euro per famiglie con un ISEE inferiore a 25.000 euro.

È possibile beneficiare dell'incentivo per un solo elettrodomestico per nucleo familiare.

3) Legge di Bilancio 2025: Avvisi bonari 2025: novità per i termini di pagamento e sanzioni

A partire dal 1° gennaio 2025, i contribuenti italiani avranno più tempo per regolarizzare eventuali irregolarità fiscali grazie all'estensione dei termini per il pagamento degli avvisi bonari da 30 a 60 giorni. Questa importante novità, introdotta per semplificare il rapporto tra contribuenti e Fisco, punta a offrire maggiore flessibilità e a incentivare la tempestiva definizione delle somme dovute attraverso sanzioni ridotte. Le nuove disposizioni riguardano gli avvisi bonari emessi a seguito di controlli automatizzati o formali da parte dell'Agenzia delle Entrate. Per gli avvisi trasmessi agli intermediari abilitati, come commercialisti o consulenti del lavoro, il termine di pagamento è ampliato a 90 giorni dalla data di comunicazione telematica, anziché 60 giorni.

La novità offre ai contribuenti più tempo per gestire gli avvisi, consentendo di:

- pagare l'importo richiesto;
- richiedere la rateizzazione delle somme dovute;
- fornire chiarimenti tramite il sistema Civis.

NOTA BENE: Le modifiche si applicano esclusivamente alle comunicazioni elaborate dal 1° gennaio 2025, mentre per quelle precedenti resta valido il termine di 30 giorni. Grazie a queste misure, il quadro normativo diventa più chiaro e favorevole, consentendo ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione in modo più agevole e vantaggioso.

Avviso bonario: cos'è, chi lo emette e come gestirlo

L'avviso bonario è una comunicazione emessa dall'Agenzia delle Entrate a seguito di controlli automatizzati (art. 36-bis del DPR 600/1973) o formali (art. 36-ter del DPR 600/1973) sulle dichiarazioni fiscali presentate dai contribuenti. Questa comunicazione, inviata in via telematica o presso il domicilio fiscale, notifica al contribuente eventuali incongruenze riscontrate tra quanto dichiarato e quanto dovuto, indicando imposte aggiuntive, interessi e sanzioni. Nonostante la natura "bonaria", essa è obbligatoria: un'eventuale cartella di pagamento successiva è nulla se l'avviso bonario non è stato preventivamente notificato. In questa fase, le sanzioni sono ridotte rispetto a quelle ordinarie, al fine di incentivare il contribuente a regolarizzare la propria posizione.

Il contribuente può accettare la richiesta, optando eventualmente per un pagamento dilazionato, oppure contestare l'avviso instaurando un contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate. Le rateizzazioni sono calcolate in base all'importo dovuto, con un massimo di 8 rate trimestrali per somme fino a 5.000 euro e fino a 20 rate bimestrali per importi superiori, con interessi del 3,5% annuo sulle rate successive alla prima.





Estensione dei termini per la definizione degli avvisi bonari: novità normative

Con l'articolo 3 del D.lgs. 5 agosto 2024, n. 108 (Decreto sulla semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale), è stato esteso il termine per il pagamento degli avvisi bonari a 60 giorni a partire dalle comunicazioni elaborate dal 1° gennaio 2025.

La modifica uniforma il termine di pagamento degli avvisi bonari a quello previsto per le somme dovute con la cartella di pagamento e le altre somme iscritte a ruolo. Tuttavia, gli avvisi bonari elaborati fino al 31 dicembre 2024 rimangono soggetti al precedente termine di pagamento di 30 giorni, indipendentemente dalla data di notifica. Pertanto, è cruciale verificare la data di elaborazione dell'atto:

- fino al 31 dicembre 2024: il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni, anche se la notifica avviene nel 2025.



- dal 1° gennaio 2025: il pagamento può essere effettuato entro 60 giorni.

La norma si applica sia ai controlli automatizzati (art. 36-bis del DPR 600/1973 per le imposte sui redditi e art. 54-bis del DPR 633/1972 per l'Iva) sia ai controlli formali delle dichiarazioni (art. 36-ter del DPR 600/1973). Inoltre, il nuovo termine è riconosciuto anche per i contribuenti che optano per la rateizzazione delle somme dovute, come previsto dall'art. 3-bis del DLgs. 462/1997.

Le altre disposizioni, come la possibilità di riduzione delle sanzioni o le regole di sospensione dei termini durante i periodi festivi, rimangono invariate.

Controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni

Controllo automatizzato

Per controllo automatizzato si intende la procedura attraverso cui l'Agenzia delle Entrate effettua una liquidazione automatizzata delle dichiarazioni annuali relative ai redditi, all'Iva, ai sostituti d'imposta (modello 770) e all'Irap, sulla base dei dati forniti dal contribuente. Questa operazione consente di verificare la correttezza delle dichiarazioni, calcolando le imposte, i contributi e i premi dovuti, nonché rimborsi spettanti. Tale verifica viene effettuata entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo.

Le somme che risultano dovute a seguito di questo controllo vengono comunicate al contribuente tramite un avviso bonario. Se il pagamento non viene effettuato entro i termini previsti, queste somme possono essere iscritte direttamente nei ruoli a titolo definitivo. Tuttavia, l'iscrizione a ruolo può essere evitata se il contribuente paga le somme dovute con il modello F24 entro il termine previsto.

Con le modifiche introdotte dal D.lgs. 5 agosto 2024, n. 108, per le comunicazioni elaborate dal 1° gennaio 2025, il termine per il pagamento delle somme dovute è esteso da 30 a 60 giorni.

Questo vale sia per la comunicazione iniziale di irregolarità sia per eventuali comunicazioni definitive successive a un chiarimento fornito dal contribuente. La nuova normativa offre ai contribuenti più tempo per regolarizzare la propria posizione senza incorrere in ulteriori sanzioni, mantenendo invariata la possibilità di beneficiare delle riduzioni previste sulle penalità in caso di pagamento tempestivo.

NOTA BENE: Rimane il termine "maggiorato" di novanta giorni per la liquidazione automatica se l'avviso bonario è recapitato all'intermediario abilitato.

Controllo formale

Il controllo formale è una procedura attraverso la quale l'Agenzia delle Entrate verifica la correttezza e la completezza delle dichiarazioni fiscali presentate dai contribuenti, analizzando la documentazione a supporto delle dichiarazioni dei redditi, dell'Iva, dei sostituti d'imposta (modello 770) e dell'Irap. Questa verifica, prevista dall'art. 36-ter del DPR 600/1973, deve essere completata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Nel caso in cui il controllo formale rilevi errori o incongruenze, l'Agenzia delle Entrate invia al contribuente una comunicazione di irregolarità (avviso bonario), richiedendo il pagamento delle somme dovute, comprensive di eventuali interessi e sanzioni ridotte.

Fino al 31 dicembre 2024 il pagamento doveva essere effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione



tramite modello F24; mentre per le comunicazioni elaborate dal 1° gennaio 2025, il termine per il pagamento è esteso a 60 giorni, offrendo ai contribuenti più tempo per regolarizzare la loro posizione.

Anche nel caso del controllo formale, il contribuente ha la possibilità di instaurare un contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate per chiarire eventuali errori o fornire documentazione correttiva, evitando così la liquidazione definitiva delle somme richieste. Questa estensione del termine di pagamento mira a semplificare e rendere più gestibile il processo di regolarizzazione per i contribuenti.

4) Dal 2025 obbligo PEC per amministratori

Obbligo PEC per amministratori di società

L'articolo 860 della legge di Bilancio 2025, n. 207 del 30 dicembre 2024 - pubblicata nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2024 - stabilisce che i singoli amministratori di società, siano esse di persone o di capitali, formatisi a partire dal 1° gennaio 2025, devono dotarsi di una Posta Elettronica Certificata (PEC) personale.

Questa disposizione modifica l'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 179/2012, il quale aveva già reso obbligatoria per le imprese individuali la registrazione della PEC nel Registro delle Imprese.

Dunque, dal 1° gennaio 2025, per ogni amministratore delle società – sia essa individuale o societaria - scatta l'obbligo

di attivare una casella di posta elettronica certificata (PEC).

Per mettere in pratica la disposizione normativa, saranno necessarie disposizioni attuative dettagliate, in particolare per le società che sono già registrate nel registro delle imprese.

Una volta che il registro delle imprese avrà integrato la nuova normativa, tutti gli amministratori di società saranno tenuti a istituire un proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e a segnalarlo per l'inclusione nella visura camerale dell'azienda.

Gli amministratori che già dispongono di un indirizzo PEC, magari perché gestiscono un'impresa individuale o un'attività professionale autonoma, non dovranno crearne uno nuovo, ma semplicemente notificare l'indirizzo esistente al registro delle imprese.

Per quanto riguarda gli amministratori che non possiedono ancora un indirizzo PEC, sarà necessario attivarne uno e comunicarlo al registro delle imprese del territorio di competenza.

Considerando la brevità della disposizione normativa inserita, il nuovo obbligo si estenderà non solo al presidente e al legale rappresentante della società, ma anche a tutti i membri del Consiglio di amministrazione o, nel caso di società che adottano il sistema duale, ai membri del consiglio di sorveglianza.

L'adempimento dei nuovi obblighi sarà più semplice nelle società che sono gestite da un unico amministratore.



Prende forma la modifica della
responsabilità dei sindaci

Come cambia la responsabilità dei sindaci

a cura di **Roberto Coscia**

Consigliere Tesoriere dell'Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Napoli

È stata approvata senza modifiche dall'Assemblea della Camera dei deputati nella seduta del 29 maggio 2024, la **modifica dell'art. 2407 del C.C.** in materia di responsabilità dei membri dei collegi sindacali delle società di capitali sostituendo l'attuale sistema di responsabilità solidale dei sindaci con gli amministratori con un sistema di responsabilità basato sul compenso annuo percepito dai sindaci medesimi.

Come sappiamo, la **responsabilità del Collegio Sindacale, regolata dall'Art. 2407 del C.C.**, riguarda i confini entro i quali i suoi membri possono essere chiamati a rispondere per eventuali inadempienze o danni derivanti dall'esercizio delle loro funzioni. Il Collegio Sindacale, organo di controllo all'interno delle società di capitali italiane, come sappiamo, ha il compito di vigilare sulla gestione societaria, garantendo la conformità alle norme legali e statutarie, nonché la regolare tenuta della contabilità.

Gli Aspetti chiave della responsabilità del Collegio Sindacale sono:

1. Responsabilità civile:

- I membri del Collegio Sindacale sono responsabili verso la società, i soci e i terzi solo in caso di **violazione dei doveri imposti dalla legge o dallo statuto**.
- La responsabilità è **limitata** agli ambiti delle loro competenze, come previsto dal **Codice Civile** (art. 2407 c.c.).
- Non possono essere chiamati a rispondere per eventi che esulano dalla loro funzione, a meno che non abbiano agito con **dolo** o **colpa grave**.

2. Responsabilità solidale con gli amministratori:

- Il Collegio Sindacale può essere ritenuto solidalmente responsabile con gli amministratori se, pur conoscendo irregolarità gestionali, non ha segnalato o agito per impe-



dire il compimento del danno (art. 2407, comma 2 c.c.).

3. Limiti della responsabilità:

- **Diligenza professionale:** I sindaci devono adempiere il loro incarico con la diligenza richiesta dalla natura del compito (la cosiddetta diligenza del “buon professionista”).
- **Non ingerenza nella gestione:** I sindaci non sono responsabili per decisioni gestionali prese dagli amministratori, a meno che non abbiano ommesso di segnalare o intervenire di fronte a evidenti irregolarità.

4. Esonero da responsabilità:

- I sindaci possono evitare la responsabilità dimostrando di aver esercitato un’adeguata vigilanza e di aver adottato tutte le misure necessarie per contrastare eventuali violazioni.

Il cuore della epocale riforma, quindi, si incentra sostanzialmente nel nuovo testo del comma 2, dell’articolo 2407, cod. civ., che introduce, come detto, un sistema di **perimetrazione della responsabilità dei sindaci**; una riforma copernicana che va, finalmente, a sostituire l’attuale sistema basato, invece, sulla responsabilità solidale dei sindaci per i fatti e/o le omissioni degli amministratori, la quale vede i sindaci chiamati a rispondere solidalmente, laddove il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato secondo quanto previsto in forza dell’incarico assolto.

La riforma è veramente dirompente, poiché il novellato testo del comma 2, chiama i sindaci, anche ove incaricati della revisione legale, a rispondere, al di fuori del caso del dolo, per una condotta commissiva o omissiva rispetto ai doveri prescritti dalla legge, nei confronti della società, dei soci, dei creditori e dei terzi, entro un perimetro massimo proporzionale al compenso annuo percepito: fino a 10.000 euro, 15 volte il compenso; da 10.000 a 50.000 euro, 12 volte il compenso; oltre 50.000, 10 volte il compenso.

La riforma dell’articolo 2407 non modifica, quindi, i presupposti di innesco della responsabilità dei sindaci, così come indicati al comma 1, in termini di c.d. “**responsabilità esclusiva**”, ossia quando si tratta dell’adempimento ai doveri previsti dalla legge, della veridicità delle attestazioni e della conservazione del segreto sui fatti e sui documenti; essa interviene, invece, rimuovendo l’assai più pericolosa forma di c.d. “**responsabilità concorrente**”, e cioè quella di cui all’attuale comma 2 che vede i sindaci responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica. È questa, infatti, la circostanza che, in generale, più di tutte, ha generato esperienze assai spiacevoli nella pratica professionale in quanto, in questa fattispecie, l’evento dannoso è conseguenza di un comportamento doloso o colposo degli amministratori, e ai sindaci viene imputato che essi avrebbero potuto, o dovuto, prevenire o impedire tale fatto nell’esercizio delle loro funzioni (omessa vigilanza). Sebbene per la configurazione di questo tipo di responsabilità sia richiesta la prova dell’esistenza di un nesso causale tra il comportamento omissivo e il danno, l’esperienza pratica e le posizioni assunte spesso dalla giurisprudenza hanno reso tale profilo di responsabilità dei sindaci assai critico e, peraltro, non soggetto a limiti di importo. Ebbene, il nuovo comma 2 cancella questo sistema di responsabilità concorrente – al di fuori dell’ipotesi del dolo - e introduce un sistema di perimetrazione della responsabilità dei sindaci. Il nuovo comma 2 si innesca, quindi, ove i sindaci abbiano agito (o ommesso di agire) in violazione dei propri doveri, e limita la loro responsabilità a un multiplo del compenso annuo percepito dal sindaco stesso.

A questo punto, non rimane che attendere il completamento dell’iter parlamentare (approvazione in Assemblea del Senato) e la definitiva entrata in vigore dell’attesa novella legislativa.





Crediti d'Imposta 2025: cosa cambia per le imprese con la nuova Legge di Bilancio

a cura di **Marilena Nasti**

Consigliere dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli

La Legge di Bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207) introduce diverse novità in materia di incentivi finanziari e crediti d'imposta a favore delle imprese, con una regolamentazione molto più complessa ed articolata rispetto al passato che risponde sia ad esigenze di **trasparenza**, per garantire che i fondi pubblici siano utilizzati in modo appropriato, sia allo scopo di prevenire **frodi**, limitando così il rischio di abusi nel sistema, creando un ambiente più equo per tutte le imprese. Vediamo quali sono i crediti di imposta oggetto di attenzione della manovra di finanza pubblica per l'anno in corso.

Credito d'Imposta Industria 4.0

Viene rimodulato il termine entro il quale è riconosciuta l'agevolazione fiscale di cui all'art. 1, c. 1057-bis L. 178/2020 alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese.

In particolare, la validità del credito di imposta per gli investimenti dettagliati nell'allegato A annesso alla L. 232/2016 è limitata al 31.12.2024, anziché fino al 31.12.2025, ovvero entro il 30.06.2026, a condizione che entro la data del 31.12.2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Il medesimo credito d'imposta di cui all'art. 1, comma 1057-bis L. 178/2020 è riconosciuto, per gli investimenti effettuati **dal 1.01.2025 al 31.12.2025**, ovvero entro il 30.06.2026, a condizione che entro la data del 31.12.2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, **nel limite di spesa di 2.200 milioni di euro**. Tale limite non opera in relazione agli investimenti per i quali entro il 31.12.2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Condizioni per il credito d'imposta: Ai fini del rispetto del limite di spesa, l'impresa trasmette telematicamente al Ministero delle imprese e del made in Italy una comunicazione concernente l'ammontare delle spese sostenute ed il relativo credito d'imposta maturato. Questo rappresenta un cambiamento significativo rispetto alla precedente normativa, dove il credito di imposta era garantito a prescindere dall'importo totale degli investimenti. In un contesto nuovo, quindi, caratterizzato da risorse limitate, una pianificazione strategica degli investimenti diventa cruciale per le imprese

Eliminazione del credito d'imposta per beni immateriali: A partire dal 1° gennaio 2025, non sarà più possibile accedere al credito d'imposta per investimenti in beni immateriali, come software e sistemi di integrazione, che erano precedentemente coperti da un'agevolazione del 10%. Tuttavia, per gli ordini effettuati entro il 31 dicembre 2024 e con un acconto del 20%, è previsto un credito d'imposta del 15% se completati entro il 30 giugno 2025.

Credito d'Imposta Transizione 5.0

Questa nuova tipologia di credito di imposta che ha visto la luce con l'articolo 38 del **Decreto-Legge n. 19 del 2 marzo 2024**, convertito con modificazioni dalla Legge n. 56 del 29 aprile 2024, definita da molti come la naturale evoluzione dell'industria 4.0, si pone l'obiettivo di garantire un beneficio alle imprese che effettuano nuovi investimenti in strutture produttive, promuovendo l'innovazione e la riduzione dei consumi energetici.



Possono accedere al credito tutte le imprese residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, settore economico e dimensione.

Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa, che contribuiscono a una riduzione dei consumi energetici di almeno il 3% a livello di stabilimento o il 5% a livello di processo produttivo.

Misura del Credito: Il credito d'imposta è calcolato in base alla riduzione dei consumi energetici ottenuta e varia a seconda della percentuale di riduzione, con aliquote che possono arrivare fino al 45% per investimenti fino a 10 milioni di euro. Le imprese devono inviare, anche in questo caso, una comunicazione preventiva per il riconoscimento del credito d'imposta, specificando dettagli sul progetto di innovazione e gli investimenti previsti.

La **Legge Di Bilancio per il 2025** ha introdotto modifiche significative anche al Piano Transizione 5.0, probabilmente con l'intento di dargli un appeal rinnovato, rendendolo più attraente per le imprese ed i potenziali beneficiari; questo semplificando le procedure e apportando cambiamenti importanti. Le modalità di calcolo per la riduzione dei consumi energetici sono state semplificate; gli scaglioni di investimento sono stati ridotti da tre a due, unificando quelli fino a 2,5 milioni e quelli da 2,5 a 10 milioni in un'unica fascia. Le aliquote applicabili variano dal 35% al 45% per questa fascia, mentre per investimenti superiori a 10 milioni si applicano aliquote inferiori.

È, inoltre, incrementata la maggiorazione riconosciuta, ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta.

Ancora, viene introdotta una presunzione di conformità per investimenti realizzati tramite ESCO (Energy Service Company) o per la sostituzione di beni obsoleti. Si è ammessa, inoltre, la **cumulabilità** del credito d'imposta Transizione 5.0 con altre agevolazioni, comprese quelle europee e nazionali, come il credito d'imposta ZES (Zone Economiche Speciali) che era stata esclusa in prima battuta.

È stata introdotta un'aliquota unica per gli investimenti green fino a 10 milioni di euro, semplificando la gestione burocratica e finanziaria.

Sono previste maggiorazioni delle aliquote per specifici moduli fotovoltaici, incentivando ulteriormente gli investimenti in energie rinnovabili.

Retroattività Le modifiche si applicano retroattivamente agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024, permettendo alle imprese di beneficiare immediatamente delle nuove disposizioni.

Ires premiale

A margine di queste novità contenute nella Legge di Bilancio per il 2025, inerenti Industria 4.0 e 5.0 e con lo scopo precipuo di stimolare gli investimenti, viene introdotta una novità importante definita **IRES Premiale**, che prevede in via sperimentale per il 2025, un'aliquota IRES agevolata al 20% (invece del 24%) per le imprese che accantonano l'80% degli utili dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 e reinvestono una quota tra il 30% e il 24% degli utili accantonati al 31 dicembre 2023 nell'acquisto di beni strumentali alla Transizione 4.0 e 5.0.

Credito imposta Zes Unica

La Legge di Bilancio 2025 ha confermato, inoltre, il credito di imposta della Zes unica introdotta con il decreto legge



n. 124/2023 e attiva dal 1° gennaio 2024, anche per il 2025 dopo le tante polemiche verificatesi nel 2024 quando, in fase di prima applicazione le imprese del Mezzogiorno, dapprima deluse per la scarsità di risorse destinate, hanno poi potuto beneficiare di un credito di imposta perfettamente coincidente con le richieste formulate in sede di domanda, grazie al raddoppio delle risorse stanziare previste dal decreto Omnibus dell'agosto 2024.

Periodo di Investimento: Il credito d'imposta è stato esteso agli investimenti realizzati dal 16 novembre 2024 al 15 novembre 2025. Questo rappresenta un'opportunità significativa per le imprese che operano nelle ZES, consentendo loro di pianificare investimenti strategici in questo periodo. Le risorse stanziare ammontano a 2,2 miliardi di euro per il riconoscimento del credito d'imposta nel 2025.

Anche per quest'anno le imprese dovranno comunicare all'Agenzia delle Entrate il piano di investimenti che si intende realizzare secondo due finestre temporali:

Prima Comunicazione: Dal 31 marzo al 30 maggio 2025, per indicare le spese ammissibili sostenute dal 16 novembre 2024 e quelle previste fino al 15 novembre 2025.

Comunicazione Integrativa: Tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2025, per attestare l'avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella comunicazione iniziale.

Credito imposta quotazione PMI

Viene inoltre prorogato, fino al 31 dicembre 2027, il credito d'imposta (50% della spesa, con un massimo di 500mila euro) riconosciuto in relazione alle spese di consulenza sostenute dalle piccole e medie imprese per la quotazione sui mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione.





Il ruolo del Dottore Commercialista nella quotazione in Borsa delle Pmi

a cura di **Giuseppe Puttini**

Consigliere dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli

Coordinatore dell'Osservatorio sul Mercato dei Capitali del CNDCEC

La quotazione in Borsa delle medie aziende italiane è un fenomeno di crescente interesse, specialmente nel contesto dell'economia globale attuale.

Le medie aziende, spesso considerate il cuore del tessuto industriale italiano, giocano un ruolo cruciale nell'innovazione, nella crescita economica e nella creazione di posti di lavoro. Quotarsi in Borsa rappresenta per queste imprese un'importante opportunità per accedere a nuovi capitali, migliorare la propria visibilità e credibilità e rafforzare la propria Governance.

Vantaggi della quotazione in borsa

- 1. Accesso ai capitali:** la quotazione in Borsa consente alle medie aziende di raccogliere fondi attraverso l'emissione di nuove azioni. Questo capitale aggiuntivo può essere utilizzato per finanziare progetti di espansione, ricerca e sviluppo, acquisizioni strategiche e migliorare la gestione finanziaria.
- 2. Visibilità e reputazione:** essere quotati in Borsa aumenta la visibilità dell'azienda e ne migliora la reputazione. Gli investitori, i partner commerciali e i clienti, tendono a vedere le aziende quotate come più affidabili e stabili.
- 3. Valutazione e liquidità:** la quotazione fornisce una valutazione di mercato dell'azienda spesso più trasparente e oggettiva, rispetto ad altre forme di stima. Inoltre, rende le azioni della società più liquide, facilitando la compravendita delle stesse.
- 4. Governance migliorata:** le aziende quotate sono soggette a rigorosi requisiti di trasparenza e conformità, che possono migliorare la governance aziendale. Questo include la pubblicazione di report finanziari regolari e l'adesione a modelli standard di corporate governance.

Sfide e relative considerazioni

Quotarsi in Borsa, tuttavia, non è privo di sfide. Le medie aziende devono considerare vari aspetti prima di intraprendere questo passo:

- 1. Costi di quotazione:** i costi iniziali per quotarsi in Borsa possono essere significativi. Questi includono le spese legali, di consulenza, di revisione contabile e le commissioni della Borsa stessa.
- 2. Regolamentazione e compliance:** le aziende quotate devono aderire a regolamenti rigorosi e requisiti di reporting che richiedono tempo e risorse aggiuntive.
- 3. Pressione degli investitori:** le aziende quotate devono rispondere altresì alle aspettative degli investitori, che possono comportare una pressione maggiore per ottenere risultati finanziari a breve termine.
- 4. Volatilità del mercato:** le aziende quotate sono esposte alla volatilità del mercato azionario, che può influenzare il valore delle azioni indipendentemente dalle effettive performance aziendali.

Determinante il nostro ruolo di esperti

Il Dottore Commercialista gioca un ruolo fondamentale nella quotazione in Borsa.

Le sue competenze sono cruciali in ogni fase del processo di quotazione, dalla preparazione iniziale alla gestione continua dopo la quotazione stessa.

Ecco una panoramica dettagliata dei compiti e delle responsabilità del Dottore Commercialista in questo contesto:

1. Preparazione pre - quotazione

Analisi e pianificazione

- **Valutazione dell'azienda:** il Dottore Commercialista esegue una valutazione finanziaria dettagliata dell'azienda per determinare il suo valore e la sua idoneità per la quotazione.
- **Pianificazione Fiscale:** Analizza l'impatto fiscale della quotazione e pianifica strategie per ottimizzare la posizione fiscale dell'azienda.

Preparazione dei documenti finanziari

- **Audit e revisione:** effettua o coordina la revisione contabile dei bilanci e altri documenti finanziari per

garantire che siano conformi agli standard richiesti dalle autorità di regolamentazione.

- **Due Diligence:** il Dottore Commercialista è il soggetto ideale nella predisposizione della Due Diligence. Questa procedura è essenziale per verificare la coerenza fiscale delle attività aziendali pregresse e correnti, al fine di quantificare rischi potenziali o occulti. Tanto servirà anche per individuare eventuali problematiche che potrebbero ostacolare la quotazione o minare la fiducia degli investitori.
- **Prospetti informativi:** collabora in fase di redazione del Prospetto Informativo; documento cruciale che contiene tutte le informazioni finanziarie e operative necessarie per la valutazione preliminare degli investitori.

Conformità e regolamentazione

- **Adempimenti normativi:** assicura che l'azienda rispetti tutte le normative e i requisiti di conformità richiesti per la quotazione in Borsa.
- **Governance aziendale:** consiglia sulle migliori pratiche di governance aziendale per allinearsi agli standard del mercato.

2. Fase di quotazione

Interazione con intermediari e autorità

- **Coordinamento con sponsor e consulenti:** collabora con sponsor, consulenti legali e altre parti coinvolte, per facilitare il processo di quotazione.
- **Rapporti con le Autorità di Borsa:** interagisce con Borsa Italiana e altre autorità di regolamentazione per assicurare una transizione senza intoppi.

Presentazione e marketing

- **Roadshow e incontri con investitori:** supporta la preparazione dei materiali per il roadshow e le presentazioni agli investitori.
- **Comunicazione finanziaria:** fornisce dati e analisi finanziarie per rispondere alle domande degli investitori e rassicurarli sulla solidità dell'azienda.

3. Post - quotazione

Reporting continuo

- **Bilanci e relazioni periodiche:** gestisce la preparazione e la pubblicazione di bilanci trimestrali, semestrali ed annuali, nonché di altre relazioni periodiche richieste.
- **Compliance:** monitora e assicura la conformità con le normative di Borsa e le leggi fiscali.

Supporto strategico e finanziario

- **Gestione della liquidità:** fornisce consulenza sulla gestione della liquidità e sull'ottimizzazione del capitale raccolto.
- **Pianificazione futura:** assiste nella pianificazione finanziaria e strategica post-quotazione, aiutando l'azienda a sfruttare al meglio le opportunità offerte dal mercato.

Relazioni con gli investitori

- **Informazioni agli investitori:** garantisce che gli investitori ricevano informazioni accurate e tempestive sulle performance finanziarie e operative dell'azienda.
- **Gestione delle attese:** aiuta l'azienda a gestire le aspettative degli investitori e a mantenere una comunicazione costante e trasparente.

Conclusioni

Il Dottore Commercialista è un consulente indispensabile per le aziende che intendono quotarsi in Borsa.

Grazie alla sua competenza in ambito finanziario e normativo, contribuisce in modo significativo al successo della quotazione e alla gestione efficace delle nuove responsabilità post-quotazione.

Farsi affiancare, infine, da un collega Dottore Commercialista qualificato e con esperienza specifica nel campo delle quotazioni in Borsa, consente a noi tutti di conservare un rapporto preferenziale con il cliente, facendo la differenza nel percorso di sviluppo di un'azienda che intenda crescere armonicamente e potenziarsi, per procedere poi opportunamente con operazioni di acquisizione (M&A) o per avviare processi organici di internazionalizzazione.





Riorganizzazione e innovazione: come cambia il ruolo dei dottori commercialisti

a cura di Vincenzo Tiby

Consigliere dell'Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Napoli

Ricordo quando partecipavo alle riunioni di staff, agli esordi della mia attività ordinistica, storiche riunioni nella vecchia sede a via Morgantini, 25 lustri fa, sapientemente coordinate dal buon Vincenzo Moretta, mi permettevo di evidenziare gli scenari alle porte con l'evoluzione delle tecnologie informatiche. All'epoca non c'era ancora l'obbligatorietà dell'utilizzo di pec e firma digitale e tutti i partecipanti alle riunioni annuivano, ma non c'era ancora una reale consapevolezza del cambiamento.

Oggi, dopo aver ormai metabolizzato i capitoli chiave della digital transformation tra automazione dei processi, informatizzazione, dematerializzazione, virtualizzazione, cloud computing e mobile, antieconomici adempimenti telematici imposti per legge, i professionisti contabili si cimentano con l'intelligenza artificiale e con i rischi di attacchi informatici.

Per affrontare degnamente l'argomento IA dobbiamo rimuovere ogni forma di pregiudizio e soprattutto dobbiamo





orientare professionisti e imprese con attività di corretta informazione. Se pensiamo all'IA esclusivamente come un chat bot, perdiamo ogni cognizione di reale vantaggio. Ad affermarlo con autorevolezza è Daron Acemoglu Premio Nobel dell'economia 2024:” ***L'intelligenza artificiale è una tecnologia dell'informazione. Sia in forma predittiva, come i motori di raccomandazione delle piattaforme dei social media, sia in quella generativa come i grandi modelli linguistici***”. Della serie, adeguatamente utilizzata, la corretta informazione genera produttività e maggiore qualità del lavoro dell'uomo. Non saranno facilmente sostituiti radiologi, giornalisti, avvocati, commercialisti, impiegati, autisti e quant'altro. Siamo ancora ben lontani dalla sostituzione dell'uomo. Ci vorrà molto tempo prima che i modelli di IA acquisiscano giudizio e ragionamento, per questo è ancora lontano il robot che provvede a liquidare le imposte ai contribuenti con un semplice click. Quello che farà la differenza, per noi commercialisti, sarà la capacità di utilizzare ogni utile informazione, con software in modalità web scraping, processo caratterizzato da una simultanea consultazione di un elevato numero di fonti on line, con conseguente estrazione di informazioni allo scopo di catalogarle in apposito database. Non nascondo il mio scetticismo in una fase iniziale di studio del fenomeno, ma vedendo ormai come le software house si stanno muovendo mi sto sempre più convincendo che dalla fattura elettronica all'home banking, collegando il piano dei conti ad un software di intelligenza artificiale, si potrà avere una contabilità aggiornata in tempo reale. Ovviamente ci sarà ancora spazio per gestire scritture di rettifica e di assestamento, simulare imposte e quant'altro ma ineludibilmente il tempo per gestire le rilevazioni contabili si ridurrà notevolmente, liberando spazio per l'organizzazione di altre attività. Avere bilanci e situazioni infrannuali in tempo reale consentirà alle imprese

di interloquire con maggiore facilità anche con Istituti finanziari, allo scopo di creare percorsi virtuosi in prospettiva di anticipazioni e affidamenti, previa adeguata analisi di natura economica.

Attenzione però, anche l'Amministrazione Finanziaria può semplificare ogni attività di accertamento elaborando simultaneamente da più fonti valori probanti. E qui entra in gioco la nuova funzione del dottore commercialista che, invocando quanto previsto dall'Artificial Intelligence Act, deve esercitare un corretto ruolo di garanzia per i contribuenti verificando l'attendibilità dei dati e soprattutto la provenienza degli stessi. Discorso diverso per la giustizia predittiva. Avendo la possibilità di analizzare in tempo reale precedenti giurisprudenziali, possono essere valutati esiti di un ricorso ed in presenza di scarse possibilità di riuscita possibile valu-





tare l'ipotesi di inutili contenziosi tributari dando più spazio a strumenti deflattivi per trovare adeguati e sostenibili accordi con l'Agenzia delle Entrate.

Innovazione non significa però solo utilizzo di nuovi strumenti informatici tra assets e software ma soprattutto nuove forme di organizzazione all'interno di contesti aziendali e professionali. Il tempo risparmiato in termini di gestione contabile ed amministrativa, può trasformarsi in utile attività di pianificazione e controllo a tutela del mantenimento di adeguati equilibri economico – finanziari e qui mi viene in mente altra autorevole citazione dell'economista americano (loro arrivano sempre prima) David Autor ***“il corretto approccio non è pensare cosa l'intelligenza artificiale***

possa fare al nostro posto, ma come può essere utile per migliorare la nostra azione”.

E a proposito di riorganizzazione e pianificazione di adeguati assets, altro campo che merita prioritaria attenzione è quello della sicurezza informatica. Ogni contesto economico e professionale deve mettere in campo un'azione di risk assessment, la valutazione dei rischi di compromissione dei sistemi informatici per evitare il furto dei dati. Dall'ultimo rapporto Clusit si evince che il malware continua a costituire la tecnica preferita dai cyber criminali. Un terzo delle aziende italiane negli ultimi anni si è imbattuta in un ransomware, che è un programma che in pratica blocca ogni forma di accesso ai dati presenti nei nostri pc. I cyber criminali (hackers) riescono ad introdursi nei sistemi di archiviazione locale e di rete, con elevato livello di vulnerabilità, criptandone file importanti, bloccando ogni forma di operatività. I sistemi divengono pertanto inutilizzabili e possono essere sbloccati solo attraverso il pagamento di un riscatto (ransom). Worm, trojan, spyware, adware, ransomware, rootkit, keylogger tra i virus più comuni che hanno il loro minimo comune denominatore nell'inconscia esecuzione di file corrottivi da parte dei malcapitati. Sembra banale ma torna attuale il titolo di un famoso film diretto da Tobe Hooper nel lontano 1974 “Non aprite quella porta”, della serie evitare di eseguire file di dubbia provenienza, oltre naturalmente a mettere in atto ogni forma di avanzata protezione con adeguati strumenti informatici, avvalendosi verosimilmente della collaborazione di figure professionali ad hoc, sempre nella logica di privilegiare la prevenzione in luogo della cura, a tutela del patrimonio più prezioso in assoluto per un dottore commercialista: la mole dei dati gestiti per i clienti.





Fusioni e acquisizioni: come strutturare processi di successo per le aziende

a cura di **Gianluca Battaglia**

Consigliere dell'Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Napoli

È corretto affermare che le operazioni di “M&A”, fino a poco tempo fa prerogativa quasi esclusiva delle medie e grandi imprese, rappresentano oggi uno strumento di crescita e opportunità di sviluppo anche per le aziende di minori dimensioni e rappresentano quindi una grade opportunità di lavoro per il dottori commercialisti.

Un processo, quello delle operazioni di “M & A” che assorbe del tempo, distrae l'imprenditore e l'azienda dall'attività ordinaria, richiede competenza ed esperienze professionali che non possono essere improvvisate con il rischio di compromettere l'esito dell'operazione.

Un processo di M&A (Merger & Acquisition) ben strutturato è essenziale per garantire il successo delle transazioni.

Esso deve includere meccanismi di gestione e controllo che attraversino tutte le fasi del processo, garantendo l'uso efficiente delle risorse e il raggiungimento degli obiettivi strategici.

Le aziende devono adottare un “processo controllato”, che consiste in un insieme di procedure formalizzate per gestire il flusso delle opportunità e tutte le attività connesse alle transazioni di M&A. Questo processo deve essere trasparente, basarsi su pratiche eccellenti e lezioni apprese dalle esperienze precedenti, e fare uso delle nuove tecnologie e strumenti di knowledge management per migliorare il flusso informativo.

La pianificazione dettagliata del processo di M&A è cruciale.

Un piano esaustivo deve dettagliare le attività da svolgere, i relativi responsabili, come gestire i rischi e come risolvere le criticità dell'integrazione per creare valore rapidamente. Questo piano deve essere progressivamente aggiornato per incorporare le informazioni emergenti sul target e le nuove priorità d'azione.

Le operazioni di M&A non sono lineari e hanno un “ciclo di vita continuo”. Gli strumenti per la gestione della conoscenza possono mantenere in movimento il processo, garantendo un'efficiente ed efficace gestione del flusso informativo, consentendo la comparazione tra le realtà post-deal e gli

obiettivi pre-deal, e riportando al team le lezioni apprese in tempo per essere applicate alla transazione successiva.

L'M&A è un'attività profittevole:

- i compensi si attestano in una forchetta del 2-6% sul valore dell'operazione
- il monte dei compensi professionali è stimato essere di circa 2,5 miliardi di € in Italia
- un'operazione di M&A del valore di 10 €m (un'azienda di piccole/medie dimensioni), può generare compensi professionali tra 200 k€ e i 600 k€

Le imprese nascono, crescono e ogni giorno hanno bisogno di slancio e competitività, per affrontare i rischi con gli strumenti giusti e diventare sempre più forti sul mercato.

L'azienda è una realtà complessa, viva, in continua evoluzione e quando un imprenditore matura la decisione di aprire il capitale a nuovi investitori si apre una fase straordinaria nella vita dell'impresa.

Gli scenari globali del 2025: analisi dei mercati esteri dell'area EMEA (Europa Medio Oriente ed Africa)

Si prevede che la crescita economica in Europa accelererà moderatamente nel 2025, con previsioni del PIL all'1,5% per l'intera UE e all'1,3% per dell'area euro, secondo i dati ufficiali, rispetto a quanto previsto 0,9% nel 2024.



Questo miglioramento è la diretta conseguenza di un anno di continui tagli dei tassi da parte della Banca Centrale Europea, che ha iniziato nel corso del 2024 ad allentare la rigorosa politica rialzista dei tassi di interesse.

Gli investitori (e quindi le aziende potenzialmente interessate ad operazioni di M&A) sono pronti a investire nuovamente con vigore in questo contesto favorevole in quanto le condizioni di accesso al debito finanziario migliorano, potenzialmente aumentando la loro propensione al rischio per le operazioni a grande capitalizzazione, che sono state poco numerose negli ultimi due anni.

In Medio Oriente, dove il Fondo monetario internazionale prevede una crescita del 4,2%, è ovviamente di attualità il tema delle forti tensioni geopolitiche.

Il cessate il fuoco Israele-Hezbollah, concordato a fine novembre, ha dato al mondo una flebile speranza nella conclusione del conflitto e ciò quindi potrebbe gettare le basi per una ripresa degli accordi di pace.

L'area EMEA (Europa Medio Oriente ed Africa) che ha fatto registrare tassi di operazioni di M&A molto ridotti negli ultimi quattro anni, crede che sia comunque molto difficile addivenire ad una pace duratura e quindi l'outlook per l'anno 2025 è molto prudente.

Il Regno Unito e l'Irlanda rimangono il mercato principale per le future fusioni e acquisizioni, con 299 operazioni in cantiere, tale valore che rappresenta quasi un quinto del totale delle operazioni pianificate nell'area EMEA.

Gli investitori detestano l'incertezza e la ritrovata stabilità politica dopo le elezioni generali del Regno Unito ha riacceso la fiducia, anche se solo a breve termine.

Il Regno Unito ha assistito, inoltre, a una ripresa degli investimenti realizzati secondo il partenariato pubblico-privato nel 2024, raggiungendo livelli mai visti nell'ultimo triennio.

Con l'impennata del dollaro nel quarto trimestre 2024, questa tendenza è destinata a crescere e si estenderà al 2025

mentre gli offerenti statunitensi continueranno a cercare occasioni relative.

L'autorità di regolamentazione antitrust britannica a novembre ha affermato che sposterà la propria attenzione prevalentemente sui processi di "fusioni veramente problematiche": ciò potrebbero consentire agli investitori stranieri di ritrovare nelle operazioni di M&A ordinarie meno ostacoli normativi, con una potenziale accelerazione delle attività transfrontaliera.

L'M&A invece sembra essere passato di moda in Francia.

La quota di operazioni M&A si attesta ad uno scarso 6,5%, con solo 104 operazioni concluse nel 2024. Settori chiave come quello dei beni di consumo (13 operazioni) e quello farmaceutico, il settore medico e biotecnologico (12 operazioni) registrano dei trend in forte calo rispetto al passato. Nel terzo trimestre, la Francia ha registrato solo 259 annunci di operazioni M&A da realizzarsi nel corso del 2025: si tratta del dato trimestrale più basso dalla crisi finanziaria globale.

L'incertezza politica ha portato gli investitori stranieri a ridimensionare i loro piani di negoziazione fino a quando non ci sarà una maggiore chiarezza del mercato. Fino a quando la leadership francese non si stabilizzerà è improbabile un incremento delle operazioni di M&A nel territorio d'Oltralpe. Anche la Germania non se la passa bene.

Gli ordini industriali deboli in Germania stanno incidendo negativamente su quelli globali del paese; con una economia dipendente dalle esportazioni, molte aziende sono in difficoltà.

Gli scenari globali del 2025: analisi del mercato italiano

Il 2024 si chiude con un numero di operazioni record, superando per la prima volta i 1.360 deal. Trainano i settori regolati, per quando concerne le transazioni di maggiori dimensioni: Telco, banche ed energia.





Il mid-market è molto attivo nei settori tipici del made in Italy, in ambito consumer ed industrial market; si consolida l'M&A di filiera, attraverso la formazione di piattaforme e grazie al lavoro capillare ed articolato degli operatori del private capital. Siamo ancora lontano dai record in termini di controvalori, ma il mercato è ben impostato, grazie anche ai tagli nel costo del denaro già in atto da parte delle banche centrali.

In termini di controvalore, guidano principalmente le operazioni cross border, che rappresentano l'86% del mercato M&A italiano, con 62,8 miliardi di euro, confermando da un lato l'interesse degli investitori esteri per il made in Italy (417 operazioni per 34,8 miliardi di euro) e dall'altro il coraggio imprenditoriale delle società italiane ad affermarsi sui mercati esteri al fine di creare dei player internazionali (246 operazioni per 28 miliardi di euro).

In termini di numero di operazioni, il mercato domestico ha raggiunto un nuovo record superando i 700 deal per un controvalore di 9,8 miliardi di euro (nel 2023 erano 693 per 9 miliardi di euro). Il mercato domestico risulta caratterizzato da deal di dimensioni inferiori con l'obiettivo di creare e consolidare filiere produttive del me in Italy che permettano di mantenere la propria posizione di leadership sui mercati di riferimento.

Da un'analisi dei principali settori target, il 2024 ha visto come protagonisti Technology, Media & Telecom (TMT), Energy & Utilities e Financial Services che rappresentano il 65% del controvalore del mercato M&A italiano.

Il settore Energy & Utilities ha registrato 114 operazioni per un controvalore pari a 16,8 miliardi di euro (+163% rispetto al 2023).

Nel corso del 2024 molte sono state le transazioni che hanno avuto per oggetto asset di generazione green, quali parchi eolici e parchi fotovoltaici, a conferma della strategia di crescita nel settore delle rinnovabili.

Il settore Financial Services è stato particolarmente attivo

con operazione di grandi dimensioni. Nonostante un numero inferiore di deal (75 vs gli 84 del 2023), il controvalore registrato è pari a 13,1 miliardi di euro (+136% rispetto al 2023).

Il Consumer Market continua ad essere il settore caratterizzato dal maggior numero di operazioni, 430 contro le 396 registrate nel 2023, con un controvalore di 8,6 miliardi di euro, in diminuzione rispetto al precedente anno (15,1 miliardi di euro).

Al secondo posto per il numero di operazioni troviamo l'Industrial Markets con 342 deal (305 nel 2023) per un controvalore pari a 10,8 miliardi di euro (+46% rispetto al precedente anno).

Le politiche monetarie meno stringenti messe in atto dalle banche centrali hanno supportato i Fondi di Private Equity che si confermano il principale investitore del mercato M&A italiano.

Sono ben 170 le operazioni dirette effettuate da fondi di Private Equity per un controvalore totale di oltre 21,6.

Il calo dell'inflazione negli ultimi trimestri, le condizioni di approvvigionamento delle fonti finanziarie più favorevoli e l'attuazione di investimenti pubblici legati ai fondi del Next Generation Eu, combinati con le numerose operazioni in pipeline anche di grandi dimensioni, fanno ben sperare per l'andamento del mercato M&A del 2025.

Il 2025 si preannuncia molto positivo grazie ad una *pipeline* di operazioni importante, alle aspettative di ulteriori riduzioni nel costo del denaro e per l'auspicata risoluzione dei conflitti in atto sul fronte Russo-Ucraino e in Medio Oriente.

Le principali incertezze rimangono legate ad alcuni settori industriali e manifatturieri dove il calo delle produzioni perdura da diversi mesi (automotive su tutti). Questo, per altro, potrebbe portare ad ulteriori consolidamenti di settore, alla ricerca di sinergie e a maggiori investimenti in tecnologia.



Accordi di ristrutturazione dei debiti, nuove tendenze e scenari

a cura di **Maurizio Corciulo**

Consigliere dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli

Lo strumento di regolazione della crisi

Il diritto della crisi d'impresa d. Lgs 14/2019, è in continua evoluzione, vari sono stati i correttivi nel corso degli anni, l'ultimo, il terzo, è entrato in vigore il 28.09.2024, ma già si guarda al futuro in attesa della direttiva europea "Insolvency III".

Il codice della crisi d'impresa mette a disposizione dell'Imprenditore vari strumenti per la prevenzione ed il superamento della crisi. Nel presente articolo si tratteranno brevemente i vantaggi ed i limiti degli *Accordi di Ristrutturazione dei Debiti*.

Gli *Accordi di Ristrutturazione dei Debiti*, previsti dall'art. 57 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, negli ultimi anni hanno riscontrato maggiore favore rispetto al Concordato Preventivo.

La norma:

"1. Gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono conclusi dall'imprenditore, anche non commerciale e diverso dall'imprenditore minore, in stato di crisi o di insolvenza, con i creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento dei crediti e sono soggetti ad omologazione ai sensi dell'articolo 48.



2. Gli accordi devono contenere l'indicazione degli elementi del piano economico-finanziario che ne consentono l'esecuzione. Il piano deve essere redatto secondo le modalità indicate dall'articolo 56. Al piano debbono essere allegati i documenti di cui all'articolo 39, commi 1 e 3. Si applica l'articolo 116.

3. Gli accordi devono essere idonei ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei nei seguenti termini:

a) entro centoventi giorni dall'omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data;

b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione.

4. Un professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. L'attestazione deve specificare l'idoneità dell'accordo e del piano ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini di cui al comma 3.

4-bis. Con la domanda di omologazione o anche successivamente il debitore può chiedere di essere autorizzato a contrarre finanziamenti, in qualsiasi forma, compresa la richiesta di emissione di garanzie, prededucibili. Si applicano gli articoli 99, 101 e 102".

Di seguito si elencano i vantaggi e limiti dell'Istituto.

Vantaggi:

- 1) È un **negozio privatistico** che si conclude con un procedimento giudiziale, L'accordo avviene tra il debitore e il creditore in via extragiudiziale;
- 2) Gli Accordi possono essere **di qualunque tipo** (dilatori, stralcio, postergazione, pacta de non petendo), senza rispetto di formazione di classi e dell'ordine dei privilegi.
- 3) Prevedono una **moratoria**, pagamento entro 120 gg dall'omologa dei creditori estranei per crediti scaduti ed entro 120 dalla scadenza se successiva all'omologa.
- 4) **L'art 59** prevede espressamente l'applicazione **dell'art. 1239 cc** ai creditori aderenti – la remissione accordata al debitore principale viene estesa ai fidejussori.
- 5) Minori costi da sostenere per i professionisti nominati dall'Imprenditore e dal Tribunale (nella CN, advisor, esperto, ausiliario, liquidatore, revisore, attestatore);

- 6) **Cram down art 63 co. 4** - Il Tribunale omologa gli accordi anche in mancanza di adesione, o diniego, degli Enti, se l'adesione è ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'art. 57 co. 1 e 60 co.1

Il paradosso della norma. La ratio della norma è quella di superare l'inerzia dell'Ente.

L'imprenditore che riesce a raggiungere un'elevata percentuale di adesioni è penalizzato rispetto a quello che sottoscrive accordi con una percentuale minima obbligando il Tribunale all'omologa forzosa.

Limiti:

1) Inoltre per poter procedere al Cram down:

- a) L'accordo non ha carattere liquidatorio; (si rischia così di aprire liquidazioni giudiziali prive di attivo). Bastava prevedere l'apporto di finanza esterna o il rispetto delle percentuali minime garantite di seguito menzionate.
- b) Il credito degli altri creditori aderenti è almeno pari al 25% dell'intero importo dei crediti;
- c) Non è deteriore rispetto al ricavato nella liquidazione giudiziale;
- d) Il soddisfacimento del credito è almeno pari al 50% del totale credito, escluso sanzioni ed interessi.

2) Co. 5 – (Per evitare l'abuso del diritto) Quando l'ammontare dei creditori aderenti è inferiore al 25% del totale dei crediti, o non vi sono altri creditori aderenti, la percentuale di soddisfo deve essere almeno del 60% del credito, escluso sanzioni e interessi.

3) Co. 6 – le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 non si applicano se nei cinque anni precedenti ha concluso una transazione nell'ambito degli accordi per debiti della stessa natura, risolta di diritto.

E se congiuntamente

- Il debito degli Enti è pari o superiore all'80% dei debiti complessivi;
- Il debito deriva prevalentemente da **omessi versamenti** di imposte e contributi nel corso dei **5 periodi di imposta**, anche non consecutivi, oppure deriva **per almeno un terzo** del debito complessivo **dall'accertamento di violazioni** realizzate mediante utilizzo di falsa documentazione o per operazioni inesistenti, condotte simulatorie o fraudolente.

La valutazione dell'ADE

La circolare n.34/2020 dispone che **il fulcro del procedimento argomentativo deve essere incentrato sulla maggiore o minore convenienza economica** della proposta rispetto all'**alternativa liquidatoria**. In caso di diniego l'Ente deve fornire una puntuale motivazione ed informare il contribuente.

In sede di concordato l'Ente si avvale anche della relazione ex art. 105 CCII, del commissario giudiziale. Ove il commissario giudiziale esprima parere favorevole alla proposta, l'eventuale diniego dell'Ente deve essere corredato da una puntuale motivazione.

In sede di accordo di ristrutturazione, l'Ufficio si avvarrà della sola attestazione svolgendo le stesse verifiche relative al concordato per poi esprimersi sulla convenienza della proposta o sul diniego.

Precedenti fiscali del contribuente, (la meritevolezza) sistematica e deliberata violazione di obblighi fiscali.

Diniego, possono disattendere le risultanze dell'attestatore e del commissario giudiziale allorché le ritengono ma-



nifestamente non attendibili, non sostenibili. In tal caso il **giudizio deve contenere una puntuale motivazione**.

Le attività del Professionista attestatore (linee guida CNDCEC):

- **Veridicità dei dati aziendali.** Non è una revisione, anche se deve rifarsi al principio **internazionale ISA Italia 500** (acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati per poter trarre conclusioni ragionevoli su cui basare il proprio giudizio). L'attestatore deve verificare di diritto e di fatto le poste di bilancio, nel senso che deve verificare fisicamente l'esistenza del patrimonio attivo per quanto riguarda i beni tangibili. Stesso discorso per le passività.

Deve commentare le poste di bilancio riportate nel Piano e, se lo ritiene opportuno, può apportare variazioni al valore o addirittura azzerarlo.

- **La fattibilità del Piano.** Diagnosi delle cause della crisi ed accertamento della superabilità delle stesse tramite le strategie adottate nel Piano.

Attendibilità del valore attribuito agli asset se prevista la liquidazione del patrimonio.

- **Nella continuità aziendale** l'attestatore deve confermare che le strategie espone nell'action plan sono idonee a raggiungere gli obiettivi in esso prefissati.

- **Ragionevole previsione prognostica**, l'attestatore deve procedere alla valutazione delle ipotesi strategiche e valutare la ragionevolezza dei dati prospettici, supportate dal principio ISAE 3400.

- **La convenienza.** L'attestatore deve esprimersi dettagliatamente sulla convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale. Deve quindi rappresentare e comparare le due possibilità esponendo i dati dell'una e dell'altra. La convenienza è palese quando c'è un apporto di finanza esterna.

- Sulla scorta dell'attestazione il Tribunale può omologare il concordato preventivo o l'accordo di ristrutturazione anche in mancanza del voto o dell'adesione degli Enti, quando la proposta appare migliorativa rispetto all'ipotesi liquidatoria.



Il nuovo ruolo del consulente tecnico d'ufficio

a cura di Lucia Di Lauro

Consigliere dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli

Un'analisi dell'evoluzione professionale e delle sfide contemporanee

Il consulente tecnico d'ufficio è una figura fondamentale nel panorama giuridico italiano, chiamata a fornire pareri e consulenze specialistiche al giudice in merito a questioni tecniche e complesse. Tra i professionisti che ricoprono tale ruolo, i dottori commercialisti rappresentano una delle categorie più rilevanti, in quanto chiamati ad operare in una vasta gamma di settori che richiedono competenze economico-finanziarie.

L'evoluzione delle normative e delle tecnologie, unita all'aumento della complessità dei procedimenti legali, ha determinato una trasformazione del ruolo del Ctu.

Tradizionalmente, il consulente tecnico d'ufficio veniva chiamato dal giudice per fornire pareri su questioni altamente specialistiche. Tuttavia, negli ultimi anni, il ruolo del Ctu si è evoluto per adattarsi alle esigenze di un sistema giuridico sempre più moderno e digitalizzato.

Un primo cambiamento significativo è legato alla crescente interdisciplinarietà delle questioni legali. Il consulente tecnico non si limita più a risolvere problemi tecnici specifici, ma

deve essere in grado di interagire con altre figure professionali, comprendere ed analizzare situazioni complesse che coinvolgono più settori disciplinari.


Inoltre, la digitalizzazione e l'uso delle nuove tecnologie, come l'intelligenza artificiale, la blockchain e la gestione avanzata dei dati, hanno introdotto nuovi strumenti e metodologie, che il consulente deve saper utilizzare.

Una delle principali sfide è rappresentata dalla necessità di integrare le nuove tecnologie nel lavoro del Ctu. L'uso di software specialistici e strumenti di analisi avanzati richiede al consulente di mantenere una costante formazione e aggiornamento. Le normative in continua evoluzione, inoltre, pongono il Ctu di fronte alla sfida di comprendere come le nuove tecnologie possano influenzare il diritto e la giurisprudenza, per offrire consulenze adeguate.

Nel contesto attuale, le cause legali spesso richiedono l'elaborazione di grandi quantità di dati (big data). Questo fenomeno sta trasformando il lavoro del consulente tecnico, che deve saper gestire, analizzare e interpretare una mole di informazioni che in passato non era nemmeno immaginabile.

Non di meno, il Ctu ha un ruolo fondamentale nella mediazione e negoziazione; egli, infatti, non è più chiamato soltanto a fornire un parere tecnico oggettivo, ma spesso si trova a svolgere un ruolo di mediazione tra le parti in causa. La





crescente complessità delle controversie, richiede che il consulente svolga anche una funzione di supporto alla soluzione di conflitti, contribuendo a trovare soluzioni praticabili per tutte le parti coinvolte.

Pertanto, la professione di consulente tecnico d'ufficio richiede un impegno costante nell'aggiornamento e nell'approfondimento delle competenze specifiche e avanzate, indispensabili per eccellere nella professione di Ctu, soprattutto alla luce delle nuove richieste imposte dal DM n. 109 del 2023 che ha istituito l'Albo unico dei Ctu.

Tuttavia, il tema delle tariffe riconosciute ai Ctu è particolarmente sentito non solo perché manca una normativa moderna ed adeguata, ma anche perché l'art. 54 del Testo Unico Spese di Giustizia prevede l'adeguamento ogni tre anni della misura degli onorari in relazione alla variazione degli indici dei prezzi al consumo e tale aggiornamento non risulta essere mai stato applicato fin dall'emanazione della legge n. 319 del 1980 sui compensi spettanti per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria.

Il Ministero della Giustizia, con Decreto Ministeriale del 4 dicembre 2023 e del 26 gennaio 2024 ha costituito una Commissione incaricata di rivedere e aggiornare gli onorari degli ausiliari del magistrato nei processi penali, civili, amministrativi, contabili e tributari.

Questa decisione rappresenta un cambiamento significativo per i Consulenti Tecnici d'Ufficio, affinché i compensi, rimasti invariati per oltre due decenni, possano essere ricondotti ad una più equa rideterminazione.

Negli ultimi mesi, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha avviato un'importante riflessione sulla determinazione dei compensi dei Ctu, proponendo alcune novità per garantire una remunerazione più equa e adeguata per i professionisti del settore.

Le principali novità sui compensi proposte dal Cndcec includono:

Maggiore trasparenza nella determinazione dei compensi: Il Cndcec ha proposto di rendere più chiari e trasparenti i criteri di determinazione dei compensi per i Ctu. Questo potrebbe comportare l'adozione di linee guida uniformi per le

diverse tipologie di incarichi, evitando discrezionalità e disomogeneità nelle valutazioni.

Adeguamento dei compensi alle competenze e alla complessità: una delle principali proposte riguarda l'adeguamento dei compensi in base alla difficoltà dell'incarico e alla specializzazione richiesta. In passato, infatti, i compensi per alcune aree specialistiche (come la consulenza in contabilità o valutazione aziendale) erano spesso ritenuti inadeguati rispetto alla complessità dell'incarico. Il Cndcec propone che i compensi siano maggiormente proporzionati alla difficoltà e all'esperienza richieste.

Introduzione di un sistema di tariffazione più flessibile: Il Consiglio Nazionale ha suggerito l'introduzione di un sistema tariffario che tenga conto della specificità delle singole consulenze. Questo permetterebbe di stabilire un compenso più aderente alle reali necessità del caso, evitando che le tariffe predefinite risultino troppo rigide e poco rappresentative del valore del lavoro svolto dal Ctu.

Maggiore tutela per il professionista: Al fine di garantire una giusta remunerazione per il lavoro svolto, il Cndcec ha proposto misure per evitare ritardi nei pagamenti dei compensi. In particolare, si è discusso della possibilità di stabilire scadenze precise per i pagamenti da parte delle parti coinvolte nel processo, riducendo i rischi per i professionisti.

Al momento non risultano interventi normativi concreti per l'adeguamento delle tariffe dei Ctu. La situazione continua a essere oggetto di dibattito tra le istituzioni professionali e le autorità competenti, con l'obiettivo di garantire compensi equi e adeguati ai professionisti che operano al servizio della giustizia.

Per tale ragione i commercialisti si sono rivolti direttamente ai membri della Commissione per la rideterminazione della misura degli onorari degli **ausiliari del magistrato**, istituita dal Ministero della Giustizia, per chiedere di facilitare questo percorso di revisione dei criteri di determinazione degli onorari degli ausiliari e di farlo nella prospettiva di completare le **riforme avviate nel biennio 2023-2024** e di adeguare quelle riforme al mutato contesto sociale ed economico del Paese e dei professionisti di settore che rendono la normativa sui compensi obsoleta.



ZES Unica, tra investimenti record e nuovi vantaggi

a cura di Maria Cristina Gagliardi

Consigliere dell'Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Napoli

Il nuovo anno conferma la Zona Economica Speciale (ZES) unica come uno strumento strategico per il rilancio economico del Mezzogiorno italiano. Nei primi dieci giorni lavorativi del 2025 sono state concesse 25 nuove autorizzazioni, segno di una macchina amministrativa ormai ben oliata. Dal suo avvio, la ZES Unica ha accolto 416 domande, coinvolgendo oltre 6.800 imprese e stimolando investimenti per un valore complessivo superiore a 7 miliardi di euro, di cui 2,5 miliardi coperti da credito d'imposta.

Il successo delle ZES si fonda su due pilastri fondamentali: la semplificazione burocratica e il sostegno finanziario. Grazie all'accorpamento di 37 procedure autorizzative in un'unica decisione, il percorso per ottenere le autorizzazioni è stato ridotto a poco più di 30 giorni. Le autorizzazioni uniche, concesse in tempi record, rappresentano un significativo passo avanti per il Mezzogiorno, dove le lungaggini burocratiche hanno spesso ostacolato gli investimenti. Questo approccio snello, reso possibile dalla Struttura di missione di

Palazzo Chigi e dal coordinamento dell'avvocato Giosy Romano, ha attirato l'attenzione non solo di imprese nazionali, ma anche di multinazionali interessate a investire in Campania, Puglia e Sicilia.

Per quanto riguarda il sostegno finanziario, la legge 207/2024 (legge di bilancio 2025) estende anche al 2025 il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno. Fermo restando i requisiti richiesti, sono quindi agevolabili anche gli investimenti realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025, nel limite complessivo di spesa per il 2025 di 2,2 miliardi di euro. Possono beneficiare del credito d'imposta tutte le imprese, indipendentemente da dimensione e forma giuridica, già operative o che si insediano nella ZES, che effettuano investimenti agevolabili. Sono agevolabili gli investimenti relativi all'acquisto, anche mediante contratto di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature destinate a strutture produttive già esistenti o di nuova costituzione, nonché l'acquisto di terreni e la realizzazione o l'ampliamento di immobili strumentali.

Il valore di terreni e immobili non deve superare il 50% del valore complessivo dell'investimento.

Per accedere al contributo sotto forma di credito d'imposta per il 2025, i soggetti interessati devono comunicare all'Agenzia delle Entrate, dal 31 marzo 2025 al 30 maggio 2025, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 16 novembre 2024 e quelle previste fino al 15 novembre 2025 (la legge di bilancio sembra contenere un errore, indicando in modo diverso il periodo ammissibile e non rendendo chiara l'ammissibilità degli investimenti tra il 16 novembre 2024 e il 31 dicembre 2024. Si attende una rettifica a breve). A pena di decadenza dall'agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione preventiva devono inviare, dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, una comunicazione integrativa attestante gli investimenti effettivamente realizzati al 15 novembre 2025. L'importo indicato non può superare quello dichiarato nella comunicazione originaria.

L'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari all'importo risultante dalla comunicazione integrativa moltiplicato per la percentuale, resa



nota con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate entro il 12 dicembre 2025, ottenuta rapportando il limite di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta indicati nelle comunicazioni integrative.

La misura prevede un tetto massimo di 100 milioni di euro per ciascun progetto e una soglia minima di 200.000 euro. Questa politica incentiva investimenti significativi, garantendo un impatto concreto sul tessuto economico locale. Il credito d'imposta è cumulabile con gli aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano per oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che il cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo massimo consentito dalla normativa europea. La legge di bilancio prevede inoltre la cumulabilità con il credito Transizione 5.0.


La nuova legge di bilancio estende al 2025 il tax credit ZES anche al settore della produzione primaria, con una dotazione di 50 milioni di euro. Le imprese agricole, forestali, della pesca e dell'acquacoltura potranno beneficiare di queste agevolazioni per investimenti effettuati entro il 15 novembre 2025. Le comunicazioni per l'accesso al credito dovranno essere presentate telematicamente all'Agenzia delle Entrate dal 31 marzo 2025 al 30 maggio 2025. I beneficiari dovranno inoltre inviare, dal 20 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, una comunicazione integrativa riportando l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025.

Oltre agli incentivi fiscali, le ZES mirano a stimolare l'occupazione. Per i datori di lavoro di aziende fino a 10 dipendenti che assumono personale con più di 35 anni e disoccupato da oltre 24 mesi, è previsto un esonero contributivo del 100% per 2 anni, con un limite massimo di 650 euro mensili, per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate tra settembre



2024 e dicembre 2025. Misura questa del bonus Zes che si affianca a quella della decontribuzione prevista per le donne disoccupate e quella prevista per i giovani under 35.

Le ZES si confermano un pilastro fondamentale per il rilancio del Mezzogiorno. Grazie a una visione strategica e a politiche mirate, queste aree stanno trasformando le sfide in opportunità. Il 2025 promette di consolidare i risultati raggiunti, aprendo nuove prospettive di sviluppo per il Sud e per l'intero Paese. Il successo delle ZES non è solo nei numeri, ma nella capacità di creare un circolo virtuoso di sviluppo economico, sociale e culturale. Con il supporto delle istituzioni e la partecipazione attiva delle imprese, il Mezzogiorno può finalmente guardare al futuro con ottimismo e ambizione.





Sostenibilità e Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD): Un tema centrale per i commercialisti

a cura di Raffaele Ianuario

Consigliere dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli

Negli ultimi anni, la sostenibilità è diventata una priorità strategica per governi, imprese e cittadini. Con il cambiamento climatico, l'esaurimento delle risorse naturali e le crescenti disuguaglianze sociali, le organizzazioni sono sempre più chiamate a rispondere alle sfide globali con azioni concrete.

In questo contesto, l'Unione Europea ha introdotto la *Corporate Sustainability Reporting Directive* (CSRD), un quadro normativo che ridefinisce il modo in cui le aziende europee devono rendicontare le loro performance in materia di sostenibilità.

Adottata nel 2021 e in vigore dal 2024, la CSRD sostituisce la precedente *Non-Financial Reporting Directive* (NFRD) e amplia significativamente l'ambito di applicazione. La direttiva richiede alle aziende di fornire informazioni dettagliate sui loro impatti ambientali, sociali e di governance (ESG). L'obiettivo è garantire una maggiore trasparenza e comparabilità dei dati, permettendo a investitori, consumatori e altri stakeholder di valutare l'impegno reale delle aziende verso la sostenibilità.

Il Decreto Legislativo n. 125 del 6 settembre 2024 ha recentemente attuato in Italia la direttiva CSRD prevedendo, tra l'altro, l'estensione dell'obbligo di pubblicare la rendicontazione di sostenibilità a tutte le imprese che superino due dei tre criteri dimensionali: dipendenti > 250; stato patrimoniale > € 25 milioni; ricavi netti > € 50 milioni di euro.

Le principali novità della CSRD:

- **Standard di Rendicontazione Uniformi:**

La CSRD introduce gli *European Sustainability Reporting Standards* (ESRS), che specificano quali informazioni devono essere divulgate e come.

- **Assurance Obbligatoria:**

Per garantire la credibilità delle informazioni, le aziende devono ottenere una certificazione esterna del loro report di sostenibilità.

- **Integrazione con la Strategia Aziendale:**

La rendicontazione sulla sostenibilità non è più un esercizio isolato. La CSRD richiede alle aziende di integrare gli obiettivi ESG nella loro strategia complessiva.

- **Focus sui Rischi:**

Le imprese devono valutare e divulgare i rischi legati alla sostenibilità, non solo in termini di impatto ambientale e sociale, ma anche rispetto ai rischi che tali fattori rappresentano per il loro modello di business.

L'implementazione della CSRD rappresenta una sfida significativa, ma anche un'opportunità per le imprese:

- **Miglioramento della Governance ESG:**

Le aziende dovranno rafforzare la governance interna e creare strutture dedicate per gestire e monitorare le performance ESG.

- **Investimenti in Tecnologie e Dati:**

Per soddisfare i requisiti di rendicontazione, molte organizzazioni stanno investendo in sistemi di raccolta e analisi dei dati, garantendo una maggiore precisione e affidabilità.

- **Adattamento dei Modelli di Business:**

Le aziende che non abbracciano la sostenibilità rischiano di perdere competitività. Integrare la sostenibilità nei processi produttivi e nella catena del valore diventa fondamentale.

- **Relazione con gli Stakeholder:**

La maggiore trasparenza richiesta dalla CSRD rafforza il legame con gli stakeholder, favorendo la fiducia e la reputazione del brand.

Nonostante i costi iniziali di adeguamento, la CSRD offre benefici tangibili. Un report ESG ben strutturato migliora la reputazione aziendale e facilita l'accesso ai capitali.

Inoltre, le imprese che abbracciano la sostenibilità sono meglio preparate a gestire i rischi legati ai cambiamenti climatici, alle normative ambientali e alle aspettative sociali.

Questo approccio proattivo le posiziona come leader nel loro settore, attirando talenti, clienti e partner strategici. Non mancano, ovviamente, le difficoltà. La transizione verso la CSRD richiede risorse significative, soprattutto per le piccole e medie imprese (PMI). La mancanza di competenze specifiche in materia ESG rappresenta un ulteriore ostacolo, evidenziando la necessità di formazione e supporto da parte di consulenti esperti.

I commercialisti possono affiancare le aziende in molteplici ambiti:

- **Rendicontazione ESG:** La predisposizione di bilanci di sostenibilità e di report integrati è diventata una pratica sempre più diffusa. I commercialisti possono fornire assistenza nella raccolta e nell'analisi dei dati, garantendo la conformità agli standard internazionali.
- **Pianificazione strategica:** Le imprese necessitano di piani di sostenibilità integrati nella strategia aziendale. Ciò include la definizione di obiettivi ambientali, la valutazione dei rischi climatici e l'identificazione di opportunità di innovazione sostenibile.
- **Valutazione dei rischi ESG:** I rischi legati alla sostenibilità, come quelli climatici o reputazionali, possono avere un impatto significativo sulle performance finanziarie delle aziende. I commercialisti sono chiamati a integrare queste valutazioni nelle analisi di bilancio e nei piani di gestione del rischio.
- **Accesso a finanziamenti sostenibili:** Con l'espansione del mercato dei green bond e dei finanziamenti legati a obiettivi ESG, i commercialisti possono supportare le imprese nell'accesso a risorse finanziarie dedicate, preparandole a soddisfare i requisiti di rendicontazione richiesti dagli investitori.
- **Innovazione fiscale:** I commercialisti possono aiutare le aziende a identificare e sfruttare incentivi fiscali legati alla sostenibilità, come crediti d'imposta per investimenti green e agevolazioni per l'efficienza energetica.
- **Supporto nella transizione digitale:** La digitalizzazione è strettamente legata alla sostenibilità. L'utilizzo di strumenti digitali per monitorare le performance ambientali e sociali rappresenta un passo fondamentale per le imprese che vogliono integrare la sostenibilità nelle loro strategie operative.

La sostenibilità rappresenta un'opportunità per i commercialisti di ampliare il proprio portafoglio di servizi, posizionandosi come consulenti strategici. Per cogliere appieno queste opportunità, è fondamentale investire nella formazione. Molti ordini professionali e associazioni di categoria stanno già offrendo corsi e seminari dedicati alla sostenibilità, con focus su normative, strumenti di rendicontazione e best practice aziendali. Tra le competenze da sviluppare vi sono:

- **Conoscenza degli standard ESG:** Familiarità con i principali standard e framework di rendicontazione.
- **Competenze tecniche di analisi:** Abilità di interpretare e utilizzare dati non finanziari per supportare le decisioni strategiche.
- **Capacità di comunicazione:** Saper tradurre informazioni complesse in report chiari e comprensibili per stakeholder interni ed esterni.
- **Tecnologie digitali:** L'adozione di piattaforme digitali per la raccolta e l'analisi dei dati è fondamentale per garantire efficienza e accuratezza nella rendicontazione.

Nonostante le opportunità, l'adozione della sostenibilità presenta anche alcune sfide. Tra queste, la complessità normativa, la difficoltà di integrare la sostenibilità nelle prassi aziendali consolidate e la mancanza di dati omogenei e affidabili. Inoltre, molte imprese, in particolare le PMI, percepiscono ancora la sostenibilità come un costo anziché un investimento strategico.

Per superare queste difficoltà, è essenziale un cambio di mentalità. I commercialisti possono giocare un ruolo educativo, sensibilizzando i propri clienti sui benefici a lungo termine della sostenibilità, sia in termini di riduzione dei rischi sia di incremento della reputazione aziendale.

La sostenibilità non è più una scelta, ma una necessità per le imprese di ogni settore e dimensione. Per i commercialisti, ciò si traduce in una sfida ma anche in un'opportunità di crescita e innovazione professionale. Investire nelle competenze necessarie per affrontare queste tematiche è il primo passo per diventare protagonisti del cambiamento, contribuendo a creare un futuro più sostenibile per tutti.

Con una formazione adeguata e un approccio proattivo, i commercialisti possono posizionarsi come partner strategici per le aziende, facilitando la transizione verso modelli di business sostenibili e contribuendo al raggiungimento degli obiettivi globali di sviluppo sostenibile.





L' autorizzazione della Commissione Europea nel quadro della riforma

a cura di Antonella La Porta

Consigliere dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli

La riforma avviata nel 2016/2017 è oramai diventata un corpus normativo che ha fatto sì che il Terzo Settore acquistasse consapevolezza e strumenti per un ruolo sussidiario e non secondario rispetto allo Stato nella società e nell'economia sociale.

Da un punto di vista normativo le Leggi che ad oggi regolamentano gli Enti del Terzo Settore sono il D.lgs 117/17, il D.lgs 112/17 in materia di imprese sociali e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che assume un ruolo fondamentale nell'emanare circolari, note esplicative sui corretti

comportamenti che devono tenere gli Enti del terzo settore. Da ultimo, bisogna considerare la legge 4 Luglio 20254 n. 104 recante disposizioni in materia di politiche sociali e di Enti del terzo Settore che ha introdotto nuove norme che impattano sulla disciplina prevista per il terzo Settore da un punto di vista civilistico e contabile.

Unico Tassello mancante della Riforma è l'autorizzazione Europea sulle misure fiscali che secondo le ultime indiscrezioni è in dirittura di arrivo, con la quale molte realtà del Terzo Settore ed in particolare le Onlus devono guardare al futuro





cercando di considerare in modo razionale le forme giuridiche e le possibilità offerte dalla Riforma del Terzo Settore.

Il codice del terzo settore (Art. 101 comma 10) ha sottoposto l'efficacia di alcune disposizioni di carattere fiscale all'autorizzazione della Commissione UE, in linea con quanto previsto dall'articolo 8, par. 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

Nel merito della procedura di autorizzazione dei regimi fiscali degli Ets, il quadro normativo si presenta estremamente complesso soprattutto alla luce dell'eterogeneo e variegato mondo dei beneficiari.

All'interno del terzo settore convivono Enti, per lo più associazioni e fondazioni aventi dimensioni molto ridotte e attive in un contesto puramente sociale di solidarietà e utilità in favore dei propri associati o del territorio in cui essi operano accanto a soggetti, invece, di dimensioni anche rilevanti che, pur operando nell'economia sociale, applicano modelli economici.

Al fine di garantire la compatibilità tra disciplina fiscale degli Enti del terzo settore

Di cui al Titolo X del codice del terzo settore e la normativa europea in materia di aiuti di Stato e concorrenza fra operatori economici, il legislatore nazionale ha sottoposto all'autorizzazione della Commissione Europea le seguenti disposizioni elencate dall'articolo 101, comma 1 del Cts:

ART. 77 Cts (titoli di solidarietà);

ART. 79 comma 2 bis Cts (non commercialità delle attività di interesse generale degli ETS);

ART. 80 Cts (regime forfettario opzionale per la tassazione dei redditi derivanti da attività di natura commerciale esercitate da Ets non commerciali);

ART. 86 Cts (regime forfettario opzionale per la tassazione

dei redditi derivanti da attività di natura commerciale esercitate da Odv e Aps).

In ogni caso i tempi di entrata in vigore delle nuove disposizioni non potranno che coincidere con il 1 gennaio 2026, così come previsto dall'art. 104 comma 2 del D.lgs 117/17 cioè dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Comunità Europea.

Questo comporterà che molti enti, ed in particolare le onlus nel corso del 2025 dovranno prepararsi a valutare le varie opportunità legate ai nuovi istituti, pena la devoluzione del loro patrimonio incrementale.

Con l'arrivo dell'autorizzazione le onlus devono aprire lo sguardo verso il loro futuro cercando di considerare in maniera razionale le forme giuridiche e le possibilità offerte dal terzo settore.

In questa ottica le imprese sociali possono diventare, soprattutto per i vantaggi fiscali un naturale sbocco per le ONLUS che svolgono un'attività economica a riguardo è da considerare l'introduzione di un regime fiscale ad hoc che prevede la defiscalizzazione degli utili destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o a incremento del patrimonio. A questo poi bisogna aggiungere l'introduzione di appositi incentivi per gli investitori.

Infine c'è molta curiosità per l'introduzione dei nuovi strumenti della finanza sociale i cosiddetti titoli di solidarietà che daranno la possibilità agli istituti di credito di effettuare raccolte allo scopo di finanziare progetti del terzo settore altro segnale importante dei lavori svolto dagli enti del terzo settore a favore della collettività.

La Commissione di studio aziende non profit - Imprese sociali - onlus presieduta dal collega Attilio De Nicola è a disposizione dei colleghi per approfondimenti e quesiti sulla tematica.



Gli strumenti di programmazione negli enti locali

a cura di **Pietro Paolo Mauro**

Consigliere dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli

L'articolo affronta le tematiche relative alla flessibilità degli strumenti di programmazione, che riguardano non solo gli aspetti finanziari contenuti nel bilancio di previsione, ma anche e soprattutto la natura dei documenti di programmazione sui quali si fonda la gestione ed il relativo controllo interno.

Il principio di flessibilità è volto a trovare all'interno dei documenti contabili di programmazione e previsione di bilancio la possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione.

Ricordiamo che i principali strumenti di programmazione negli enti locali sono

- Il Documento Unico di Programmazione (DUP);
- Il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO);
- Il Bilancio di Previsione;
- Il Piano Esecutivo di Gestione (PEG);
- Il Piano degli Indicatori;
- Le variazioni di Bilancio.

Uno dei principali scopi del processo di armonizzazione contabile, attuato con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche, è stato quello del rafforzamento della programmazione, che può definirsi come un processo flessibile, il cui obiettivo è quello di condurre verso un percorso di coerenza valoriale, quali-quantitativa e finanziaria tramite il quale si formalizzano i contenuti della volontà dell'Ente.

La programmazione si estrinseca quindi in un "processo" di analisi e valutazione, che comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per il raggiungimento degli scopi prefissati.

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato n. 4/1 al decreto legislativo n. 118/2011), la definisce come il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le

attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione, si svolge quindi nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie di bilancio e tenendo conto delle possibili dinamiche evolutive della gestione dell'Ente locale. Richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse in base alle modalità definite dal singolo Ente e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'Amministrazione.

Il principale istituto di flessibilità del bilancio è quello delle variazioni, così come regolate dall'art.175 del Tuel, in quanto, può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento (per la cassa solo il primo), con conseguente variazione anche degli altri documenti di programmazione coinvolti, quali DUP, PIAO e PEG (rispetto del principio della coerenza).

Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare, salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater dell'art. 175 del Tuel. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno:

1. l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;
2. l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria;
3. l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti;
4. quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;

5. le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d);
6. le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);
7. le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.

In alcune situazioni, le variazioni possono essere adottate dall'organo esecutivo (Giunta) in via d'urgenza. L'urgenza va sempre opportunamente motivata, e le variazioni così adottate vanno ratificate, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

L'organo esecutivo, nella piena applicazione del principio sulla flessibilità dei documenti di programmazione, sempre con provvedimento amministrativo, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 175 del Tuel, approva le variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio:

1. variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione nel corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;
2. variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata, già deliberati dal Consiglio;
3. variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il perso-



- nale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente;
4. variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;
 5. variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all' art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto in deroga al comma 3.

Le variazioni al piano esecutivo di gestione, di cui all'art. 169 del Tuel, possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno, fatte salve le variazioni correlate alle variazioni di bilancio previste al comma 3, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno.

Dall'analisi fatta è evidente che il bilancio, in quanto strumento flessibile, può essere variato in qualsiasi momento, al fine di adeguarne i contenuti alle scelte e ai fatti gestionali sopraggiunti nel corso dell'esercizio finanziario.

Va detto però in conclusione, che un eccessivo ricorso allo strumento di flessibilità, quale le variazioni di bilancio, va visto come fatto negativo, in quanto inficia l'attendibilità del processo di programmazione e rende non credibile il complesso del sistema di bilancio.





Crisi d'impresa: la collaborazione strategica tra revisori e professionisti

a cura di Pier Luigi Vitelli

Consigliere dell'Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Napoli

Il 27 settembre 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. n. 136/2024 (“Decreto Correttivo-Ter”), in vigore dal 28 settembre 2024, contenente alcune disposizioni integrative e correttive al Codice della Crisi (CCII).

Il predetto Decreto ha apportato rilevanti novità che impattano, in particolare, sul ruolo del collegio sindacale e del revisore legale, indicando anche quest'ultimo tra i soggetti tenuti agli obblighi di segnalazione per l'accesso alla composizione negoziata della crisi.

Secondo l'art. 25-octies CCII, infatti, “l'organo di controllo societario e il soggetto incaricato della revisione legale, nell'esercizio delle rispettive funzioni, segnalano, per iscritto, all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 17. La segnalazione è motivata, è trasmessa con mezzi che assicurano la prova dell'avvenuta ricezione e contiene la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese”.

La tempestività di tale segnalazione si intende riferita al termine dei 60 giorni dalla conoscenza dello stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi. In sostanza, viene chiarito che l'oggetto della segnalazione deve essere la sussistenza di uno “stato di crisi o di insolvenza” e non l'esistenza in capo alla società cliente di meri segnali di difficoltà o di pre-crisi.

La predetta tempestività, nonché la vigilanza sull'andamento delle trattative, sono valutate ai fini dell'attenuazione o esclusione della responsabilità prevista dall'articolo 2407 del codice civile o dall'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Va precisato, tuttavia, che l'omessa o inadeguata risposta da parte degli amministratori o la loro mancata attivazione, non comporta l'attivazione di alcun procedimento esterno all'impresa. All'organo di controllo non pertiene alcuna decisio-

ne né in merito all'attivazione della procedura, né riguardo alla scelta di eventuali strumenti alternativi alla composizione negoziata. La segnalazione, infatti, pur assumendo una funzione propulsiva nei confronti degli amministratori non pregiudica il principio fondamentale che riserva agli amministratori le decisioni gestorie relativamente alle misure da adottare per superare la crisi. In caso di inerzia, inadeguatezza delle risposte fornite e in generale in assenza di un piano credibile da parte della società finalizzato al superamento delle criticità riscontrate, il rimedio a tali situazioni è affidato agli ordinari strumenti di diritto societario. Il Collegio Sindacale, in particolare, come previsto anche dalla norma di comportamento 11.4 rubricata “Segnalazione all'assemblea e denuncia al tribunale”, dovrà:

- convocare l'assemblea – previa comunicazione all'organo amministrativo – per informarla sia dell'inerzia degli amministratori sia dello stato di crisi;
- presentare, sussistendone i relativi presupposti, denuncia al Tribunale ai sensi dell'art. 2409 del codice civile.

Attraverso lo strumento della composizione negoziata che, ricordiamolo, resta un percorso volontario, riservato e stragiudiziale finalizzato al risanamento, l'imprenditore può anche chiedere la nomina di un professionista che lo coadiuvi nelle trattative con i creditori e/o altri soggetti eventualmente coinvolti. La nomina dell'esperto dovrà essere richiesta da parte della società alla Camera di Commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa. In particolare, l'esperto dovrà essere scelto da un elenco appositamente costituito composto da iscritti all'albo dei dottori commercialisti, degli avvocati e dei consulenti del lavoro da almeno cinque anni e con esperienze nella ristrutturazione aziendale. Attenzione però. L'esperto non si sostituisce alle parti nell'esercizio dell'autonomia privata, ma, in quanto figura terza ed indipendente, è chiamato da un lato a verificare la funzionalità delle trattative rispetto al risanamento e dall'altro l'assenza di atti pregiudizievoli, dilatori o poco trasparenti per i creditori ed altri parti interessate.

Peraltro, nel caso di composizione negoziata di imprese appartenenti ad un medesimo gruppo ed aventi il proprio centro degli interessi principali nel territorio dello Stato, qualora l'istanza di accesso alla procedura venisse presentata congiuntamente da più imprese, queste ultime potrebbero richiedere la nomina di un unico esperto, il quale assolverà al suo compito in modo unitario per tutte le imprese che hanno presentato l'istanza. Diversamente, nel caso cioè di imprese di un medesimo gruppo che presentino più istanze separate, gli esperti nominati, sentiti i richiedenti e i creditori, potrebbero anche proporre una gestione unitaria della composizione negoziata (per tutte o per talune delle imprese del gruppo); in questo caso, la composizione proseguirebbe con l'esperto designato di comune accordo tra quelli nominati.

Il professionista esperto potrebbe anche richiedere informazioni e/o incontri alla società e/o al soggetto incaricato della revisione legale nell'ambito della procedura di composizione negoziata della crisi. Trattandosi di una procedura di recente attuazione, non vi sono prassi consolidate a cui ispirarsi se non regole di buon senso e di deontologia professionale. Certamente occorrerà avere con l'esperto un atteggiamento collaborativo dando riscontro alla richiesta di informazioni ma tenendo altresì aggiornata la società sul contenuto di dette richieste. Naturalmente, le informazioni che potranno essere fornite all'esperto devono essere esclusivamente relative all'attività di revisione legale e potrà valutarsi anche di far sottoscrivere all'esperto una dichiarazione di riservatezza delle informazioni acquisite.

Diversi sono ancora i meccanismi per i quali i professionisti coinvolti si interrogano sulla corretta esecuzione della procedura. Manca ancora, per così dire, una giurisprudenza di riferimento ed una raccolta delle casistiche realizzative della composizione negoziata che possano rappresentare un utile vademecum. E' tuttavia ragionevole assumere che ben presto potremmo contare su un più ampio spettro di esperienze concrete: nel primo semestre 2024 le istanze sono aumentate



del 53,5% rispetto allo stesso periodo del 2023 e se il trend venisse confermato l'aumento su base annuale dovrebbe arrivare al 60 per cento. E' infatti chiara la tendenza a preferire percorsi di tipo stragiudiziale rispetto a quelli tipicamente concorsuali: il "travaso" da procedure come il concordato preventivo verso altri istituti come la composizione negoziata e gli accordi di ristrutturazione, sembrano rispondere all'evidente esigenza di accorciare i tempi, diminuire i costi, garantire la continuità aziendale e, comunque, evitare il ricorso - per quanto possibile - alle aule dei tribunali.

Ma la composizione negoziata rappresenta anche un'ottima opportunità di lavoro per i professionisti che operano sulla crisi d'impresa e per quelli che intendono avvicinarsi a questa specializzazione. In verità, i requisiti soggettivi rendono piuttosto sbilanciata l'offerta verso i coloro che godono di maggiore esperienza e capacità di gestire le crisi d'impresa. Probabilmente, con la previsione della possibilità di nominare al fianco di un esperto anche un giovane professionista come coadiuvante, avrebbe dato maggiori chance di formare sul campo una nuova generazione di professionisti in grado di gestire efficacemente le future, sebbene non auspicate, crisi di impresa.





L'aggiornamento professionale dei dottori commercialisti: garanzia di assistenza efficace per imprese pubbliche e private

a cura di **Vincenzo Moretta**

Presidente della Fondazione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli

In un contesto economico e normativo in continua evoluzione, il ruolo del dottore commercialista è sempre più centrale per il successo e la corretta gestione delle imprese, sia pubbliche che private. Per garantire un'assistenza efficace ed efficiente, la formazione e l'aggiornamento professionale continuo rappresentano elementi imprescindibili. Oltre ad essere un obbligo di legge, l'aggiornamento professionale continuo deve rappresentare un'opportunità di migliorare la qualità delle prestazioni professionali proprie e dei propri collaboratori.

Le normative fiscali, tributarie e contabili e sociali subiscono cambiamenti costanti che incidono sulle attività delle imprese. La digitalizzazione dei processi contabili, le novità in tema di bilanci e la crescente attenzione alla sostenibilità economica e sociale richiedono ai commercialisti di acquisire competenze sempre più trasversali.

Non ultimo il processo che sta cambiando il rapporto Fisco-Contribuente attraverso l'istituto dell'Adempimento Collaborativo (Cooperative Compliance) con l'utilizzo del TAX Control Firmware, che rappresenta una svolta



epocale ed i commercialisti, di questo cambiamento, devono essere i maggiori protagonisti. Solo attraverso un costante aggiornamento professionale è possibile offrire consulenze mirate, tempestive e conformi ai più recenti requisiti normativi.

Gli ordini professionali e le associazioni di categoria promuovono numerosi corsi di formazione per i dottori commercialisti, spaziando dagli aggiornamenti tributari alle innovazioni nella gestione d'impresa. Un focus particolare è rivolto, come accennato, alla 'compliance' normativa, alla revisione contabile e alle nuove tecnologie, tra cui l'intelligenza artificiale e l'automazione dei processi.

I programmi di formazione continua, obbligatori per legge, consentono ai professionisti di affinare le proprie competenze e rispondere prontamente alle sfide poste dai clienti, sia nel settore privato che in quello pubblico. Le aziende private necessitano di un supporto competente per affrontare questioni come la pianificazione fiscale, la gestione del bilancio e l'accesso ai fondi pubblici. Allo stesso modo, le imprese pubbliche richiedono assistenza per garantire una gestione trasparente ed efficace delle risorse, oltre alla conformità con le normative di settore.

Grazie alla formazione continua, i commercialisti sono in grado di guidare le aziende attraverso scenari complessi, anticipando rischi e proponendo soluzioni innovative.

L'aggiornamento costante diventa quindi un valore aggiunto per la competitività e la sostenibilità delle attività economiche.

L'adozione di strumenti digitali e la crescente importanza della sostenibilità economica stanno trasformando il lavoro dei dottori commercialisti. La formazione su temi innovativi, come il controllo di gestione avanzato e la rendicontazione ESG (Environmental, Social, Governance), rappresenta una sfida cruciale per restare al passo con le esigenze del mercato.

In conclusione, il dottore commercialista che investe nel proprio aggiornamento professionale diventa un partner strategico per le imprese, capace di fornire un'assistenza efficace ed efficiente. In un mondo in costante cambiamento, il valore della conoscenza continua si rivela più che mai la chiave per affrontare le sfide del futuro e lasciare ai giovani una professione moderna facendole riacquistare quell'appeal che negli ultimi anni ha invece perduto.





La revisione del sistema sanzionatorio tributario

a cura di Immacolata M. L. Vasaturo

Presidente Collegio dei Revisori dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli

Com'è noto, il D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, pubblicato nella G.U. n. 150 del 28 giugno 2024, è stato emanato ai sensi dell'art. 20 della L. n. 111/2023, che ha dettato i principi e i criteri direttivi specifici per la revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale di cui ai d.lgs. n.74/2000 e nn. 471 e 472 del 1997.

L'obiettivo era quello di raggiungere una maggiore integrazione tra sanzioni amministrative e penali, evitando forme di duplicazione non compatibili con il divieto di *bis in idem* e, al contempo, di ridurre l'afflittività delle sanzioni amministrative, sia penali che tributarie, con la riduzione delle stesse per rendere il sistema repressivo più in linea con il principio di proporzionalità delle sanzioni rispetto alla gravità dell'illecito.

Ma quali sono gli aspetti più rilevanti di questa riforma?

Innanzitutto, va ricordato che le norme, anche quelle più favorevoli al contribuente, non si applicano retroattivamente: per espressa disposizione dell'art.5, *“le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024”*, in totale antitesi ad un principio cardine del sistema sanzionatorio, il *favor rei* previsto dall'art.3, comma 3, del D.Lgs. 472/1997 e derivato dall'art. 25 della Costituzione.

Nella relazione illustrativa, il Legislatore delegato, consapevole delle critiche che si sarebbero sollevate, ha cercato di sostenere la tesi della costituzionalità della norma, affermando che:

- 1) la copertura costituzionale del principio del *favor rei* sarebbe circoscritta alle sole sanzioni penali (o sostanzialmente penali); secondo il legislatore delegato, quindi, la materia delle sanzioni amministrative non è in generale sorretta dal principio della retroattività della *lex mitior*;
- 2) considerato il contesto in cui viene introdotta la revisione del sistema sanzionatorio amministrativo tributario, applicare il principio del *favor rei*, nel caso in questione, equivarrebbe ad un'indiscriminata mitigazione sanzionatoria non compensata dal potenziamento degli strumenti di compliance a disposizione dell'Erario;
- 3) l'irretroattività troverebbe supporto costituzionale nell'art.81, Cost., ossia nella necessità di assicurare l'equilibrio del bilancio pubblico.

A fronte di siffatte giustificazioni, la dottrina ha già ampiamente replicato, evidenziando la lettura che si dà in ambito eurounitario alle sanzioni amministrative di natura afflittiva, considerate alla stregua di sanzioni penali ed il possibile eccesso di delega della limitazione, non contenuta affatto nella Legge 111/2023.

Vedremo se l'eccezione di incostituzionalità della norma sarà sollevata anche in sede giudiziale, e attendiamo le decisioni che assumeranno al riguardo i Giudici Tributari.

Il dubbio sulla costituzionalità, comunque, se l'è già posto la Corte di Cassazione, sez. tributaria, con la sentenza n.34909 depositata il 30/12/2024, con cui ha cassato la decisione impugnata con riferimento al motivo accolto (applicazione del principio del *favor rei* in materia di sanzioni essendo, nel caso di specie, sopravvenuta in pendenza di giudizio la legge n. 208 del 2015), e rinviato innanzi alla CGT di 2° della Lombardia perché proceda a nuovo giudizio, sottolineando che *“è compito innanzitutto del giudice del merito pronunziarsi sul se debba applicarsi al contribuente una disciplina sanzionatoria più favorevole”*.

Inoltre, ha affermato che *“verificato quale sia la corretta sanzione applicabile, in considerazione del disposto di cui al D.Lgs. n. 158 del 2015, occorrerà anche valutare la questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente in memoria, in relazione alle previsioni di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 87 del 2024”*.

Attendiamo dunque la prossima pronuncia dei Giudici Tributari Lombardi.

Altra peculiarità della riforma è data, come anticipato, dall'intento di evitare il “bis in idem”, motivo per il quale il Legislatore delegato è intervenuto sul rapporto tra procedimento penale e processo tributario.

L'art.21ter del D.Lgs. 74/2000 ora stabilisce, in tema di applicazione ed esecuzione delle sanzioni penali e amministrative che *“Quando, per lo stesso fatto è stata applicata, a carico del soggetto, una sanzione penale ovvero una sanzione amministrativa o una sanzione amministrativa dipendente da reato, il giudice o l'autorità amministrativa, al momento della determinazione delle sanzioni di propria competenza e al fine di ridurre la relativa misura, tiene conto di quelle già irrogate con provvedimento o con sentenza assunti in via definitiva”*.

Inoltre, con l'introduzione delle nuove disposizioni, nell'ambito di procedimenti concernenti i reati di cui al Dlgs

n. 74/2000, il giudice deve tenere in considerazione le definizioni raggiunte in sede amministrativa e giudiziaria concernenti i medesimi fatti.

Il nuovo comma 1bis dell'art.20 del citato decreto sancisce che le sentenze rese nel processo tributario, divenute irrevocabili, e gli atti di definitivo accertamento delle imposte in sede amministrativa, anche a seguito di adesione, aventi come oggetto violazioni derivanti dai medesimi fatti per cui è stata esercitata l'azione penale, possono essere acquisiti nel processo penale ai fini della prova del fatto in essi accertato.

Infine, il nuovo art. 21bis dispone, in ordine all'efficacia delle sentenze penali nel processo tributario, che la sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, abbia, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, relativamente ai fatti accertati.

Quanto alla riduzione delle sanzioni, significativa appare la novità introdotta in tema di crediti inesistenti e non spettanti e loro utilizzo.

Premesso che il decreto ha introdotto all'art.1, comma 1, del D.Lgs.74/2000 due nuove lettere, g-quater) e g-quinquies), le quali precisano, rispettivamente, la nuova definizione di "crediti inesistenti" e di "crediti non spettanti", il Legislatore delegato, modificando l'art. 13, co. 5, D.Lgs. n. 471/97, ha disposto la significativa riduzione della sanzione applicabile nell'ipotesi di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti, fissata al 70% del credito utilizzato in compensazione, laddove prima la misura della sanzione andava dal 100 al 200 % della misura del credito inesistente compensato.

Va inoltre riconosciuto che la riforma, dal punto di vista penalistico, si conforma agli orientamenti giurisprudenziali in materia di non punibilità, venendo maggiormente incontro alle esigenze di chi non riesce a pagare quanto dovuto per cause di forza maggiore e di chi decida di regolarizzare la propria posizione a seguito del mancato versamento; è invece prevista una maggiore severità in caso di comportamenti fraudolenti oppure omissivi, poiché l'intento è quello di colpire gli evasori, venendo incontro ai contribuenti che si trovano in difficoltà.

Così, è stato modificato l'art.13 del D.Lgs. 74/2000 introducendo nuove cause di non punibilità in presenza di determinati presupposti.

In particolare, va segnalato che, ai sensi del nuovo comma 3bis, *"i reati di omesso versamento di IVA e ritenute non sono punibili se il fatto dipende da cause non imputabili all'autore sopravvenute, rispettivamente, all'effettuazione delle ritenute o all'incasso dell'imposta sul valore aggiunto"*. Inoltre: *"il giudice tiene conto della crisi non transitoria di liquidità dell'autore dovuta alla inesigibilità dei crediti per accertata insolvenza o sovraindebitamento di terzi o al mancato pagamento di crediti certi ed esigibili da parte di amministrazioni pubbliche e della non esperibilità di azioni idonee al superamento della crisi"*.

Interessante il riferimento alla crisi d'impresa ed alla valutazione che dovrà essere effettuata dal giudice, ma prima ancora dai legali dell'autore che invocano l'applicabilità di siffatta causa di non punibilità, in ordine alle azioni che l'autore del reato avrebbe potuto/dovuto intraprendere per il superamento della crisi.

Anche il novello comma ter dell'art.13 fa un riferimento, espresso, al CCI, laddove, in ordine alla non punibilità per la particolare tenuità del fatto, tra gli indici che il giudice deve



considerare è indicata anche la situazione di crisi ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), del codice della CCII, di cui al D.Lgs. 14/2019.

Con la riforma, inoltre, si è stabilito, sempre in tema di reati di omesso versamento di Iva e ritenute (art. 10-bis e 10-ter, D.Lgs. n. 74/00), che gli stessi si ritengono commessi il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, lasciando di fatto più tempo al debitore per l'eventuale ravvedimento.

In merito alla responsabilità degli enti collettivi, il D.Lgs. 87/2024 è intervenuto prevedendo, tra l'altro, che la disciplina delle violazioni e delle sanzioni tributarie deve essere improntata anche ai principi di proporzionalità e offensività. Il nuovo articolo 2 sancisce che la sanzione pecuniaria relativa al rapporto tributario proprio di società o enti, con o senza personalità giuridica, di cui agli articoli 5 e 73 del Tuir, è esclusivamente a carico della società o dell'ente. Resta ferma, nella fase di riscossione, la disciplina sulla responsabilità solidale e sussidiaria prevista dal Codice civile per i soggetti privi di personalità giuridica. Nel caso in cui si dimostri che la persona giuridica, la società o l'ente privo di personalità giuridica sono fittiziamente costituiti o interposti, la sanzione è irrogata nei confronti del soggetto che ha agito per loro conto.

In definitiva, dall'esame complessivo delle disposizioni del D.Lgs. 87/2024, i più autorevoli commentatori sostengono che, fatta salva la censura per l'irretroattività di cui all'art.5, sono stati attuati i principi indicati all'art.20 della legge di delega fiscale n.111/2023, quali la razionalizzazione del sistema sanzionatorio amministrativo e penale nonché il miglioramento della proporzionalità delle sanzioni tributarie, attenuandone il carico e riconducendolo ai livelli esistenti in altri Stati europei.





Composizione negoziata, dall'analisi delle crisi alle soluzioni operative

a cura di **Matteo De Lise**

Presidente Aiecc

(Associazione Italiana degli Esperti della Composizione della Crisi)

Premessa

La composizione negoziata della crisi, introdotta dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII) e regolata dagli articoli 12-25, rappresenta una risposta normativa innovativa alle sfide poste dalle difficoltà economico-finanziarie delle imprese. La ratio che sottende questa disciplina si fonda su un principio cardine: la prevenzione e la gestione tempestiva delle crisi aziendali, privilegiando soluzioni negoziate rispetto a procedure liquidatorie rigide che spesso portano alla dispersione del valore aziendale.

Il legislatore ha voluto creare un sistema che non si limiti a risolvere situazioni di crisi, ma che le prevenga attraverso un meccanismo flessibile, strutturato e adattabile alle specificità di ciascuna impresa. Questo approccio mira a preservare il tessuto produttivo, l'occupazione e a garantire la continuità aziendale, proteggendo al contempo i diritti dei creditori.

****Le finalità normative principali includono:****

1. **Prevenzione dell'insolvenza irreversibile:**

- La composizione negoziata permette di intervenire precocemente, fornendo strumenti adeguati per affrontare difficoltà economiche prima che si trasformino in situazioni irreversibili di insolvenza.

2. **Flessibilità e personalizzazione:**

- La procedura consente di elaborare soluzioni su misura per l'impresa, combinando dilazioni, ristrutturazioni e altre misure idonee a garantire la sostenibilità finanziaria nel medio-lungo termine.

3. **Ruolo centrale dell'esperto indipendente:**

- La figura dell'esperto, disciplinata dall'art. 13 CCII, è cruciale per assicurare imparzialità e garantire che le soluzioni proposte siano economicamente e giuridicamente sostenibili. L'esperto agisce come mediatore, facilitando il dialogo tra l'imprenditore e i creditori.

4. **Salvaguardia del valore aziendale:**

- Con l'introduzione delle misure protettive previste dall'art. 18 CCII, si tutela il patrimonio dell'impresa durante le negoziazioni, evitando che azioni esecutive pregiudichino la continuità operativa.

5. **Incentivare il rilancio:**

- La composizione negoziata non si limita a gestire le crisi, ma promuove strategie di rilancio e consolidamento, rafforzando la competitività dell'impresa nel mercato.

Come funziona la composizione negoziata

La procedura, delineata dagli articoli 12-25 del CCII, si articola in fasi operative chiare e precise:

1. **Presentazione della domanda:**

- L'imprenditore avvia la procedura compilando una richiesta sulla piattaforma telematica nazionale e allegando i bilanci aggiornati, l'elenco dei creditori e una relazione dettagliata sullo stato patrimoniale ed economico-finanziario dell'impresa.

2. **Nomina dell'esperto indipendente:**

- Il tribunale incarica un esperto selezionato tra professionisti qualificati. Questo esperto analizza la situazione aziendale, valuta la sostenibilità delle proposte di ristrutturazione e facilita il dialogo tra le parti coinvolte.

3. **Richiesta di misure protettive:**

- Durante la negoziazione, l'imprenditore può richiedere al tribunale la sospensione delle azioni esecutive e cautelari, proteggendo il patrimonio aziendale e garantendo uno spazio di manovra per condurre le trattative in modo efficace.

4. **Fase di negoziazione:**

- L'esperto guida le trattative tra l'imprenditore e i creditori, promuovendo soluzioni consensuali come dilazioni di pagamento, riduzioni del debito o modifiche ai contratti in essere.

5. **Omologazione dell'accordo:**

- Una volta raggiunto un accordo, questo viene sottoposto all'omologazione del tribunale, che ne verifica la conformità giuridica e la sostenibilità economica. L'omologazione rende l'accordo vincolante per tutte le parti coinvolte.

Applicazioni pratiche

1. **Settore manifatturiero:**

- Un'azienda con debiti per 2,5 milioni di euro ha utilizza-



to la composizione negoziata per rinegoziare i contratti con i fornitori principali. Questo ha consentito una dilazione dei pagamenti in 36 mesi, mantenendo attiva la produzione e salvaguardando 30 posti di lavoro.

2. **Settore alberghiero:**

- Una catena di hotel con difficoltà finanziarie ha ottenuto una moratoria sui mutui e rinegoziato i leasing immobiliari, preservando il 70% della capacità ricettiva e garantendo la continuità operativa.

3. **Servizi professionali:**

- Una società di consulenza con un debito fiscale di 400.000 euro ha avviato un piano di saldo e stralcio combinato con una dilazione dei pagamenti, evitando azioni esecutive e garantendo la sostenibilità dell'attività.

Errori comuni da evitare

1. **Documentazione insufficiente:**

- La mancanza di informazioni finanziarie complete e aggiornate compromette la credibilità del piano proposto.

2. **Proiezioni finanziarie irrealistiche:**

- Previsioni eccessivamente ottimistiche sui flussi di cassa rischiano di minare la fiducia dei creditori.

3. **Mancata richiesta di misure protettive:**

- Non attivare tempestivamente le misure protettive può esporre l'azienda a pignoramenti e altre azioni esecutive durante le trattative.

4. **Comunicazione inefficace con i creditori:**

- Una scarsa trasparenza o una mancata gestione del dialogo con i creditori può generare conflitti e ritardi.

5. **Assenza di consulenti esperti:**

- Non avvalersi di professionisti qualificati può portare a errori procedurali e strategici, compromettendo l'intero processo.

Conclusioni

La composizione negoziata della crisi si conferma uno strumento cruciale per le imprese in difficoltà, offrendo un'alternativa concreta e sostenibile rispetto alle procedure concorsuali tradizionali. Grazie alla flessibilità della procedura, al ruolo centrale dell'esperto indipendente e alla possibilità di attivare misure protettive, questo strumento consente di preservare il valore aziendale e garantire la continuità operativa.

La sua efficacia, tuttavia, dipende dalla qualità del piano proposto, dalla trasparenza nel dialogo con i creditori e dal supporto di consulenti esperti che possano guidare l'imprenditore in ogni fase del processo. Se gestita con competenza e visione strategica, la composizione negoziata non solo permette di superare le crisi aziendali, ma rappresenta anche un'opportunità per rilanciare l'impresa e rafforzarne la competitività nel lungo periodo.





Sovraindebitamento, nuove soluzioni per famiglie e imprese

a cura di **Arcangelo Sessa**

Revisore dei conti dell'Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Napoli

Il “Correttivo Ter”, introdotto con il decreto legislativo n. 136 del 13 settembre 2024, ha apportato modifiche significative alle procedure di sovraindebitamento, rendendo più semplice l'accesso per i soggetti non fallibili, come i consumatori, le famiglie e i piccoli imprenditori. Il quadro normativo aggiornato mira a semplificare l'accesso e garantire maggiore tutela per chi è in difficoltà economica, con un focus particolare sulla definizione di “consumatore”, sulle imprese sotto soglia e minori, e sulle famiglie sovraindebitate.

Il correttivo ha ulteriormente precisato la definizione di “consumatore” nell'articolo 2, comma 1, lett. e), del CCII. Il consumatore è una persona fisica che agisce per fini estranei all'attività imprenditoriale o professionale, anche se è socio di società di persone o capitali. Solo i debiti non correlati a un'attività imprenditoriale rientrano nel piano di ristrutturazione del debito del consumatore, come stabilito dalla giurisprudenza e confermato dalla Relazione Illustrativa.

“**Sovraindebitamento**” è il nome giuridico che la Legge assegna alla difficoltà nel pagare i propri debiti, ed è stato introdotto nel sistema giuridico italiano dalla Legge 3/2012, alla voce “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle **crisi da sovraindebitamento**”

Riassumendo e semplificando, il sovraindebitamento è quella situazione in cui **privati, aziende, artigiani, ecc...**, non riescono più a pagare i propri debiti con banche, finanziarie, fornitori, ecc... a causa di uno scoppio tra le entrate e le uscite.

Con la normativa sul sovraindebitamento lo Stato concede l'occasione per avere un “nuovo inizio” a questi soggetti. In sintesi lo Stato dà la possibilità di poter pagare i debiti in base alle effettive possibilità economiche del debitore. Lo scopo principale della legge sul sovraindebitamento è quella di permettere al debitore di pagare quanto gli è possibile in base alle proprie possibilità, permettendogli allo stesso tempo di vivere una vita dignitosa, ed allo stesso tempo vedersi cancellato il debito che non può pagare in alcun modo. In questo caso si parla di “**esdebitazione**”.

Questa procedura non va interpretata come una sanatoria. Viene “solo” offerta la possibilità a chi ha troppi debiti di

pagare quanto gli è possibile, in base alla propria situazione di reddito, patrimonio e carico familiare.

Il CCII, con il Correttivo Ter, ha quindi perfezionato gli strumenti per la regolazione del sovraindebitamento, introducendo procedure specifiche e differenziate a seconda della situazione del debitore. Ecco le principali:

Piano di Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore: Riservato ai consumatori, consente di proporre un piano di rientro ai creditori. La meritevolezza del debitore viene valutata solo in caso di colpa grave o dolo.

Concordato Minore: Rivolto a imprenditori con partita IVA, permette una ristrutturazione dei debiti con l'approvazione dei creditori che detengono almeno il 50% del credito.

Liquidazione Controllata del Patrimonio: Consente la liquidazione dei beni per estinguere i debiti. Questa procedura è attivabile anche senza il consenso dei creditori.

Esdebitazione: Rappresenta la cancellazione dei debiti non pagati al termine delle procedure di sovraindebitamento, ora automatica al termine del piano.

Benefici per il debitore

Le procedure di sovraindebitamento hanno come principale obiettivo quello di offrire al debitore una possibilità di ripartenza. Tra i benefici principali:

Protezione dai creditori: Durante le procedure, il debitore può beneficiare di misure protettive che sospendono le azioni esecutive e cautelari.

Esdebitazione: Al termine delle procedure, il debitore può ottenere la cancellazione totale o parziale dei debiti residui, liberandosi dal peso delle obbligazioni insostenibili.

Gestione flessibile: Gli strumenti previsti consentono soluzioni su misura, adattabili alle specifiche condizioni economiche e patrimoniali del debitore.

I dati sul fenomeno del sovraindebitamento in Italia

Il fenomeno del sovraindebitamento rappresenta una piaga sociale ed economica che continua a colpire un numero significativo di famiglie e piccole imprese in Italia. Gli ultimi

dati disponibili per l'anno 2023 indicano un aumento delle situazioni di crisi finanziaria, con un incremento delle richieste di aiuto rispetto agli anni precedenti, il 2024 è proseguito su questa tendenza.

Nel 2023, secondo i dati raccolti dall'Organismo di Composizione della Crisi (OCC), il numero di persone fisiche e piccole imprese che hanno presentato istanza per la procedura di composizione della crisi è aumentato del 15% rispetto al 2022. Questo incremento è stato favorito dall'inflazione, dal rialzo dei tassi d'interesse e dal generale peggioramento delle condizioni economiche, che hanno messo in difficoltà famiglie e piccoli imprenditori già fragili dal punto di vista finanziario.

Le principali cause di sovraindebitamento nel 2023 e 2024 sono state:

Aumento del costo della vita: L'inflazione ha avuto un impatto diretto sul potere d'acquisto delle famiglie, che spesso non riescono a fronteggiare i debiti contratti per coprire le spese quotidiane.

Tassi d'interesse elevati: Il rialzo dei tassi da parte della Banca Centrale Europea ha causato un aumento delle rate dei mutui a tasso variabile, rendendo insostenibili per molte famiglie gli impegni finanziari.

Sovraindebitamento sanitario: Le spese mediche non coperte dal sistema sanitario pubblico, unite a una spesa privata sempre più alta, hanno creato situazioni di grave indebitamento.

Dal punto di vista geografico, le regioni maggiormente colpite dal sovraindebitamento nel 2023 e 2024 sono state la Campania, il Lazio e la Sicilia, ma il fenomeno è diffuso in tutto il territorio nazionale.

Guardando al 2024, l'andamento del sovraindebitamento è continuato a crescere, con un aumento del 10-12% nel numero di istanze di composizione della crisi rispetto all'anno precedente. Questo sarà dovuto principalmente al persistere delle difficoltà economiche e all'effetto ritardato delle misure restrittive di politica monetaria. Tuttavia, alcuni segnali positivi provengono dagli interventi normativi che potrebbero incentivare l'utilizzo delle procedure di sovraindebitamento e dall'attenzione crescente al supporto delle famiglie e delle imprese in difficoltà.

Conclusioni

Il sovraindebitamento continua a essere una sfida complessa in Italia, con una situazione destinata ad aggravarsi nei prossimi mesi. Tuttavia, grazie agli aggiornamenti normativi e alle procedure introdotte dal Codice della Crisi d'Impresa, esistono soluzioni concrete per risolvere queste situazioni critiche. Il ruolo dei professionisti e degli OCC è fondamentale per guidare i debitori attraverso le opzioni disponibili e permettere loro di tornare a una vita finanziariamente sostenibile.

Con il corretto utilizzo di questi strumenti, è possibile non solo alleviare le difficoltà dei debitori, ma anche contribuire a una ripresa economica che coinvolga l'intero tessuto sociale.



Medì Odcec Napoli, esempio virtuoso di soluzioni alternative



Un punto di riferimento per le controversie e la gestione delle crisi da sovraindebitamento

a cura di Riccardo Izzo

Presidente Commissione ADR Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli

L'articolazione interna dell'Ordine dei Commercialisti di Napoli, denominata *Medì*, si distingue come modello avanzato nell'ambito delle "ADR" (Alternative Dispute Resolution), per la gestione dei sistemi alternativi alla risoluzione delle controversie civili e delle situazioni di sovraindebitamento.

Medì: enti e organismi

Medì, con la sua articolazione interna, gestisce gli enti e organismi di cui di seguito:

- **Ente di formazione per mediatori e formatori** (accreditato con PDG n. 26 del 25/10/2007 Ministero della Giustizia);
- **Organismo di mediazione civile e commerciale** (accreditato con n. 142 del registro ex DM n. 180 del 18/10/2010 Ministero della Giustizia);

- **Medì Camera Arbitrale Odcec Napoli** (istituita nel 2010);
- **Rivista scientifica Medì** (autorizzata con n. 16 del 16/03/2011 dal Tribunale di Napoli);
- **Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento (OCC)** (accreditato con PDG n. 47 del 2016 Ministero della Giustizia);
- **Mediacampania**, partecipata al 50% da Medì Odcec Napoli e 50% dalla CCIAA di Napoli (atto notarile del 1/03/2012, conto Banca P. Campania).

Origine e promotori

Tra i riferimenti storici e i promotori principali di *Medì*, si annoverano figure chiave dell'Ordine dei Commercialisti di Napoli, come Enzo Moretta, Eraldo Turi e An-





tonella La Porta. *Medi* è stata fondata da Riccardo Izzo, attuale Presidente della Commissione ADR del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, coniugando innovazione normativa, opportunità professionali e sostegno sociale.

Un sistema giustizia da innovare

In un contesto in cui il sistema giustizia è caratterizzato da tempi lunghi e costi elevati, emerge la necessità di strumenti alternativi, come quelli offerti da *Medi*, capaci di fornire risposte tempestive ed efficaci. La mediazione e la composizione delle crisi rappresentano quindi non solo una soluzione fondamentale per lo sviluppo sociale, ma anche un'opportunità professionale di grande rilevanza per commercialisti e altri professionisti.

Opportunità professionali per i commercialisti

I professionisti possono partecipare al sistema ADR non solo come mediatori o gestori della crisi, ma anche come promotori o *advisor*, affiancando i propri clienti nei procedimenti adr. Questa versatilità consente a ciascun professionista di scegliere il livello di coinvolgimento, favorendo sia la crescita professionale sia la diffusione di un settore in espansione. Per chi opta per la specializzazione, *Medi* offre percorsi altamente qualificanti per i professionisti.

La normativa che supporta le ADR

Grazie alla gestione di strumenti moderni e flessibili come la mediazione civile e la composizione delle crisi da sovraindebitamento, *Medi* rappresenta una risorsa strategica per i commercialisti. La riforma Cartabia, introducendo l'obbligatorietà sia della mediazione che il versamento dei relativi costi, ha reso questi strumenti più funzionali ed economicamente vantaggiosi anche per l'Ordine profes-

sionale. Si annoverano solo alcuni dei numerosi benefici previsti dalla mediazione:

- L'esenzione dell'imposta di registro per gli accordi raggiunti;
- La detrazione fiscale delle spese di mediazione e legali;
- La recente disposizione del DL n. 216/2024, che impone alla parte non presente al primo incontro di mediazione il rimborso delle spese sostenute dalla controparte nel successivo giudizio.

Medi: un sistema aperto e dinamico

I commercialisti, in particolare, possono contribuire allo sviluppo di *Medi* con diverse attività:

- Proponendo clienti che necessitano di servizi di mediazione o gestione delle crisi;
- Organizzando eventi divulgativi o formativi per diffondere la conoscenza di questi strumenti;
- Avanzando iniziative per promuovere l'uso di soluzioni ADR.

Un modello virtuoso sostenuto dall'Ordine dei Commercialisti di Napoli

Medi rappresenta un esempio virtuoso di come soluzioni innovative possano trasformare il sistema giustizia, rendendolo più accessibile ed efficiente. L'Ordine dei Commercialisti di Napoli, da sempre impegnato a sostenere e promuovere le ADR, offre ai propri iscritti una piattaforma per crescere professionalmente e contribuire al benessere sociale. Con un'adeguata promozione e visibilità, *Medi* potrà espandere ulteriormente il suo impatto, consolidando il suo ruolo di punto di riferimento nazionale.



Napoli Obiettivo Valore & Municipia: le tasse vanno pagate, ma la riflessione giuridica è necessaria

a cura di **Giuseppe Pedersoli**

Presidente Commissione di studio sulla Riscossione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli

Chi di voi è senza cartella, scagli la prima pietra. Ma contro chi? Il cittadino campano, soprattutto quello napoletano, è disarmato, non ha sassi né ciottoli da lanciare in difesa della propria totale estraneità alle pretese di erario, enti, polizia municipale. C'era una volta soltanto Equitalia, che oggi si chiama Agenzia delle entrate riscossione e che si occupava di riscuotere per conto terzi. Tantissimi dei 550 comuni della regione governata da Vincenzo De Luca, hanno scelto di rivolgersi ad altri "riscossori": Abaco, Municipia, Sogert, Soget, A. e G., Napoli Obiettivo Valore sono soltanto alcune delle società che di mestiere inviano richieste che dalle nostre parti hanno il nomignolo di "sfogliatelle". Quante tredicesime, quanti risparmi sono stati bruciati per assolvere al dovere di bravo contribuente? Non è unicamente questione di residenza, sia chiaro. Se sei in vacanza in qualsiasi cittadina italiana e con l'auto superi il limite di velocità, ti possono notificare una cartella (se volete chiamatela diversamente) da una società che magari ha sede in Lucca e con la quale è difficile interloquire. Per importi modesti (anche se ognuno di noi ha il proprio, di limite) non vale la pena proporre ricorso: tra "marche da bollo" e compensi professionali, la spesa magari supera quello che c'è da pagare. Se un cittadino virtuoso volesse rivolgersi ad un commercialista per verificare la propria situazione debitoria generale con la Pubblica Amministrazione, riceverebbe una risposta parziale, riferita ad Agenzia delle Entrate Riscossione. L'accesso alla piattaforma web "Equipro", infatti, è tutto sommato agevole, per chi ha dimestichezza con "spid" e procedure informatiche, anche senza consulenti esterni. Ma ormai ti può grandinare addosso una marea di richieste da altri riscossori, autorizzati o meno a svolgere l'attività di accertamento e/o riscossione. La Corte di Cassazione, il 26 luglio 2024, ha ritenuto "ammissibile" il quesito dei magistrati tributari napoletani: premesso che la società aggiudicataria della gara d'appalto, Municipia SpA, ha affidato a Napoli Obiettivo Valore srl l'attività di accertamento e riscossione del Comune di Napoli per Imu, Tari, multe auto e quant'altro; premesso, ancora, che Napoli Obiettivo Valore non è

iscritta nell'apposito registro del Ministero, essa è legittimata o meno ad accertare, a riscuotere e a sequestrare, pignorare, ipotecare i cittadini partenopei? Tutti i ricorsi pendenti in Corte di Giustizia Tributaria aventi ad oggetto la legittimità degli atti emessi da Napoli Obiettivo Valore sono stati "rinviiati a nuovo ruolo". In altre parole, le "commissioni tributarie", prima di decidere sulle controversie, attenderanno il "parere" della Suprema Corte.

Nello specifico, il quesito posto all'attenzione degli Ermellini si può così descrivere e sintetizzare: atteso che esso (il quesito) riguarda la disciplina relativa al partenariato tra pubblico e privato per la finanza di progetto e per l'affidamento in concessione da parte di un ente locale a favore di soggetti privati del potere impositivo, gli articoli 183 e 184 D.Lgs. 50/2016 possono disporre in deroga agli articoli 52 e 53 D.Lgs. 446/97? In sostanza, si tratta di capire se si può considerare validamente costituita una società di progetto ai sensi del citato articolo 184 che abbia ad oggetto l'attività di accertamento e riscossione di tributi locali, ma che non risulta essere iscritta all'albo di cui all'art. 53 D.Lgs. 446/97, perché tale società di progetto può godere dei requisiti della società aggiudicataria della gara d'appalto che, invece, è iscritta al medesimo albo ex art. 53 suddetto e che è società unica della società di progetto.

Nel perimetro del Comune di Napoli la situazione si complica. Chi chiede denari, ha il potere e requisiti per farlo? Lo sapremo tra un po': il 22 gennaio 2025 la Suprema Corte si pronunzierà sui dubbi sollevati dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, anche se il "verdetto" sarà reso noto dopo qualche tempo. L'assessore Pier Paolo Baretta del Comune di Napoli si è dichiarato preoccupato. C'è il rischio di clamorosi "buchi" nel bilancio dell'Ente municipale. E' doveroso ribadire che le tasse vanno sempre pagate, sempre, anche e soprattutto per senso e dovere civici, ma il presente approfondimento costituisce, in sostanza, l'occasione per una riflessione meramente giuridica su quanto accaduto.

Gli atti parlamentari del passato confermano l'intra-

smisibilità del potere di accertamento e riscossione tra Napoli Obiettivo Valore e Municipia

In data 8 luglio 2008, l'attuale assessore al Comune di Napoli Pier Paolo Baretta risultava firmatario, a Montecitorio, di una proposta legislativa (si veda pagina 210 del verbale Commissione riunite V – bilancio, tesoro e programmazione – e VI – finanze) dove, sotto l'art. 18 bis si legge:

(Società di progetto).

1. *Le società iscritte all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le quali non rientrino nelle definizioni di microimprese, piccole imprese e medie imprese di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005 avente ad oggetto «adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese», possono costituire società di progetto da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Tali società di progetto non hanno obbligo di iscrizione all'Albo e possono concludere ed eseguire i contratti e le concessioni, relativi ad entrate pubbliche o ad attività strumentali o complementari, che le società controllanti, iscritte all'albo, si sono aggiudicate. Le società di progetto non possono partecipare a gare per l'affidamento di contratti e concessioni ulteriori rispetto a quelli per i quali sono state costituite. Delle obbligazioni assunte dalle società di progetto con i contratti e le concessioni da esse conclusi in seguito a gare alle quali hanno partecipato le società controllanti iscritte all'albo, rispondono anche queste ultime in via solidale. Le partecipazioni di controllo, nelle società di progetto, possono essere trasferite tra società iscritte all'albo anche nel corso di esecuzione delle concessioni e dei contratti da esse conclusi?».*

Tale proposta fu respinta addirittura in sede di Commissione parlamentare e nemmeno approdò in aula per la discussione. Sarebbe fin troppo facile ribadire che “*ubi lex voluit, dixit, ubi noluit tacuit*”: la proposta fu “bocciata” preliminarmente ad un'eventuale discussione tra i deputati, per confermare che le delicatissime e complesse attività di accertamento e riscossione possono essere esercitate esclusivamente da società iscritte al registro di cui all'art. 53 D.Lgs. 446/97. A parere di chi scrive è superfluo dilungarsi nell'esame della “questione napoletana”, inquadrata dagli articoli 183 e 184 del D.Lgs. 50/2016 e dagli articoli 52 e 53 D.Lgs. 446/97. La vicenda è all'esame della Corte di Cassazione e, rispettosamente, ne attendiamo l'esito. Vale la pena soltanto ricordare che dall'iscrizione nel più volte menzionato albo ex art. 53 derivano i controlli del MEF e della Corte dei Conti: consentire lo svolgimento delle attività di accertamento e riscossione ai non iscritti al registro, costituirebbe un aggiramento della norma.

La “restituzione” dell'attività da Napoli Obiettivo Valore a Municipia e gli atti a doppia firma

Nell'attesa della decisione della Corte di Cassazione, il comportamento degli Enti impositori è mutato radicalmente. Con un contratto di servizi sottoscritto il 7 agosto 2024, Napoli Obiettivo Valore ha “ritrasferito” il potere impositivo e di riscossione a Municipia. Quanto accaduto, al di là di eventuali considerazioni su una condotta che lascerebbe ipotizzare una sorta di “ammissione di colpevolezza”, scatenerà un ulteriore dibattito giuridico: se la Cassazione propenderà per l'illegittimità dell'operato di Napoli Obiettivo Valore, che validità avranno gli atti e i comportamenti di quest'ultima? Possono i due Enti “rimbalzarsi” l'attività di gestione, senza peraltro che il Comune di Napoli si pronunzi in merito con una delibera di Giunta e/o di Consiglio Comunale? I cittadini napoletani, da alcuni giorni si vedono notificare atti a doppia firma o, meglio, a “doppio logo”: in altro a sinistra, quello di Napoli Obiettivo Valore, a destra il logo di Municipia. La firma è

sempre la stessa. Il firmatario di Napoli Obiettivo Valore è il “procuratore” di Municipia. Il call center di quest'ultima è raggiungibile al numero 081 19758372 (medesimo numero telefonico di Napoli Obiettivo Valore) e dalla voce pre registrata ascolti: “Risponde il call center di Napoli Obiettivo Valore”. Con la medesima notifica, con un unico plico, l'atto precedentemente emesso da Napoli Obiettivo Valore viene annullato e ri-emesso da Municipia. La parola esatta da utilizzare è: stupore. Se Napoli Obiettivo Valore venisse delegittimata dalla decisione della Corte di Cassazione potrebbe conferire i poteri (che non avrebbe) a Municipia?

Qualora il contribuente intendesse impugnare anche l'atto ri-emesso da Municipia, si esporrebbe per la seconda volta al costo del contributo unificato tributario (più in generale delle spese processuali) e di un eventuale professionista incaricato. C'è da scommettere che, oltre ad una “moltiplicazione” dei ricorsi, ci sarà un proliferare di articoli sulle riviste specializzate e di riflessioni sull'argomento. A ciò si aggiunga: è giuridicamente corretto che Municipia annulli un atto di Napoli Obiettivo Valore e ne ri-emetta un altro, identico al precedente annullato? E il povero contribuente, una volta annullato (magari!) il primo atto con la cessazione della materia del contendere, dovrà proporre un ennesimo ricorso contro il nuovo atto emesso da Municipia? Questa è ancora un'altra storia, che presto affronteremo.

Ribadendo ancora una volta che le tasse vanno pagate e che la presente è soltanto ed unicamente una riflessione giuridica, riportiamo, in virgolettato, uno stralcio della relazione del Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott. Giovanni Battista Nardecchia.

Sull'iscrizione all'albo dei soggetti abilitati: “*Come rilevato dal giudice remittente – scrive il Procuratore Generale – Napoli Obiettivo Valore S.R.L. ha un capitale sociale di € 1.387.062,00 e, quindi, inferiore alla soglia di € 5.000.000,00 che, ai sensi della predetta normativa, deve essere versata in contanti o per il tramite polizza assicurativa o fideiussione bancaria, ai fini dell'iscrizione nell'albo*”. Peraltro, “*appare evidente – afferma il P.G. – come sia normativamente previsto uno stretto collegamento economico funzionale tra società di progetto e soci*” (cioè tra Nov e Municipia). Continua il magistrato requirente: ciò “*non comporta alcuna confusione tra patrimoni né fa sorgere una solidarietà passiva per tutte le obbligazioni assunte dalla società progetto*”.

Viceversa, Napoli Obiettivo Valore sostiene di operare in piena legittimità. Mai come in questo caso. Ai giudici (della Suprema Corte) l'ardua sentenza.

Intanto si evidenzia che la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli il 31 gennaio 2025 ha depositato una prima sentenza (n. 1657/2025) favorevole alla tesi dei contribuenti sulla questione relativa alla legittimazione della società Napoli Obiettivo Valore.

L'adito Giudice partenopeo sulla specifica eccezione mossa dal contribuente di “carenza di legittimazione attiva della Società Napoli Obiettivo Valore srl”, ha così statuito anticipando la pronuncia della Corte di Cassazione sul rinvio pregiudiziale:

“*Da un'attenta disamina degli atti di causa si rileva come la società Napoli Obiettivo Valore, pur avendo una delega ad operare da parte della Municipia spa, non risulta iscritta nell'apposito albo. Orbene tale mancata iscrizione rende illegittima la posizione della suddetta società, rendendola carente di legittimazione attiva. Ciò posto il ricorso va accolto e la Società Napoli Obiettivo Valore condannata al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro 200,00”.*



Formazione, siglata la convenzione tra commercialisti e Università Federico II

a cura di Nancy Capobianco

Ricercatore di economia e gestione delle imprese Università Federico II

Una nuova **convenzione** tra il **Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni (DEMI)** dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e l'**Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili** di Napoli è stata recentemente siglata a **Palazzo Calabritto**, sede dell'**ODCEC** partenopeo. L'accordo, che coinvolge anche la **Fondazione ODCEC di Napoli** e l'**Unione dei Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili** di Napoli, rappresenta un ulteriore passo avanti in una collaborazione che dura da oltre dieci anni.

La **convenzione**, che testimonia un impegno condiviso per la **formazione** e lo **sviluppo professionale**, si inserisce in un contesto di forte **sinergia** tra il mondo **accademico** e quello lavorativo. Le **iniziative** previste mirano a preparare al meglio studenti e giovani professionisti per affrontare le sfide del **mercato globale**. Tra le numerose attività programmate si annoverano **laboratori formativi**, **workshop**, **seminari** e **conferenze**, tutte progettate per favorire l'acquisizione di **competenze pratiche** e **avanzate**. Accanto a queste iniziative, sono previste attività di **mento-**

ring e incontri di **orientamento** che permetteranno ai giovani di costruire **relazioni professionali** significative. Gli studenti e i laureati avranno la possibilità di partecipare a percorsi di **tirocinio** presso studi commerciali e aziende, ottenendo non solo **crediti formativi** ma anche un'esperienza diretta e qualificante.

Particolarmente rilevante è il **supporto alla ricerca accademica**: le collaborazioni per la redazione di **tesi** su temi legati alla professione coinvolgono esperti dell'**ODCEC**, che offrono il loro contributo per approfondire **argomenti innovativi**. Sono previsti





Da sinistra Vincenzo Piccirillo, Vincenzo Moretta, Adele Caldarelli, Eraldo Turi e Roberto Vona

premi e borse di studio per le tesi più meritevoli, con opportunità di pubblicazione su **riviste accademiche** e professionali. Inoltre, i progetti di **ricerca condivisi** permetteranno di esplorare nuove frontiere operative e metodologiche nella pratica professionale.

Un altro aspetto di rilievo è rappresentato dalla cosiddetta **“Terza Missione”**: questa convenzione punta a rafforzare il legame tra **università, imprese, istituzioni e territorio**, promuovendo progetti che contribuiscano allo sviluppo **economico, sociale e culturale** della regione. Iniziative come queste sono fondamentali per creare sinergie con gli **stakeholder locali** e affrontare con successo le sfide economiche del **territorio campano**. Tra i progetti inclusi nella Terza Mis-

sione, vi è anche l’obiettivo di sensibilizzare le comunità locali sull’importanza della figura del **commercialista** quale partner strategico per la crescita imprenditoriale.

In questi dieci anni, la presenza di esponenti dell’**ODCEC di Napoli** ha arricchito il **Dipartimento DEMI** e i suoi studenti. Figure di spicco come **Vincenzo Moretta, Antonella La Porta, Immacolata M.L. Vasaturo e Matteo De Lise** hanno partecipato attivamente a **lezioni, seminari e testimonianze** in aula. Grazie al loro contributo, gli studenti hanno potuto beneficiare di un dialogo diretto con **professionisti esperti**, colmando il divario tra **teoria e pratica**.

Tra le **iniziative** supportate dall’Ordine spiccano il **Corso di Perfezionamento nella Professione di Dottore**

Commercialista (Perdoc) coordinato da **Roberto Vona**, il **Laboratorio di Orientamento Didattico per la Professione di Dottore Commercialista e Consulente Aziendale**.

Questi percorsi rappresentano strumenti fondamentali per sviluppare **competenze avanzate** e favorire l’integrazione tra teoria e pratica.

Gli **obiettivi principali** di questa collaborazione includono lo **sviluppo professionale**, la **promozione della cultura professionale del commercialista**, la **ricerca e l’innovazione**, l’**integrazione tra università e mondo del lavoro** e l’**impatto positivo sul territorio campano**. La convenzione offre un sostegno concreto ai giovani più meritevoli tramite **borse di studio e premi**, incentivando l’**eccellenza accademica e professionale**.





Il presidente dell'ODCEC di Napoli, **Eraldo Turi**, ha sottolineato l'importanza di questa iniziativa, affermando: *“Abbiamo bisogno di vivacizzare la nostra professione e dare spazio ai giovani per fare fronte alla grave carenza di vocazione. Questa convenzione ci offre la possibilità di garantire un futuro a questa meravigliosa professione”*. **Adele Caldarelli**, direttore del DEMI, ha ribadito il valore della collaborazione, dichiarando: *“Consolidiamo un rapporto ultradecennale con l'ODCEC di Napoli. Questa convenzione serve a tracciare un*

percorso verso la preparazione degli studenti attraverso applicazioni pratiche e percorsi in studi professionali”.

Anche **Vincenzo Moretta**, presidente della **Fondazione ODCEC di Napoli**, ha evidenziato l'importanza del ruolo dei commercialisti: *“I giovani devono comprendere che la nostra attività non si limita agli aspetti fiscali, ma è centrale per affiancare gli imprenditori nelle scelte strategiche”*.

Vincenzo Piccirillo, presidente dell'UGDCEC Napoli, ha concluso:

“Questa convenzione rafforza le progettualità dei laureandi che vogliono avvicinarsi alla nostra professione, rappresentando uno strumento prezioso per il rilancio totale del nostro lavoro”.

Grazie a questa convenzione, il **Dipartimento DEMI** e l'**ODCEC di Napoli** pongono solide basi per formare una nuova generazione di **professionisti competenti** e pronti a rispondere alle esigenze del **mercato**, contribuendo allo sviluppo **economico e sociale del territorio**.



Corriere del Commercialista

Rivista dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli
Piazza dei Martiri, 30 - 80121 Napoli - Tel.: 081 19810889
email: direzione@corrieredelcommercialista.it

Direttore Editoriale



Eraldo Turi

Direttore Responsabile



Giovanni Lucianelli

Comitato di Direzione



Fabio Cecere



Marilena Nasti



Giuseppe Puttini



Vincenzo Tiby

Consiglio Direttivo Odcec Napoli

Gianluca Battaglia, Fabio Cecere, Maurizio Corciulo, Roberto Coscia, Lucia Di Lauro, Maria Cristina Gagliardi, Raffaele Ianuario, Antonella La Porta, Angela Labattaglia, Pietro Paolo Mauro, Marilena Nasti, Giuseppe Puttini, Vincenzo Tiby, Eraldo Turi, Pier Luigi Vitelli

Hanno collaborato in questo numero:

Nancy Capobianco, Matteo De Lise, Riccardo Izzo, Vincenzo Moretta, Giuseppe Perdersoli, Arcangelo Sessa, Immacolata M. L. Vasaturo

Il "Corriere del Commercialista" è una testata giornalistica iscritta al Registro stampa del Tribunale di Napoli al n° 5231 il 24 luglio 2001

In copertina la foto e il Consiglio e il collegio dei revisori dei conti dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

In piedi da sinistra: Matteo De Lise, Raffaele Ianuario, Giuseppe Puttini, Gianluca Battaglia, Fabio Cecere, Eraldo Turi, Pier Luigi Vitelli, Pietro Paolo Mauro, Roberto Coscia, Maurizio Corciulo, Arcangelo Sessa, Vincenzo Tiby.

Seduti da sinistra: Antonella La Porta, Angela Labattaglia, Maria Cristina Gagliardi, Marilena Nasti, Lucia Di Lauro, Immacolata M. L. Vasaturo

La controcopertina è dedicata alla Vigna San Martino.

Per gentile concessione della guida "Napoli insolita e segreta", edizioni Janglez.

Foto di Valerio Cena Grimaldi e Fernando Pisacane

Controcopertina



Il Corriere del
Commercialista